Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2426

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)

dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (DI MAIO)

dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)

dal Ministro della difesa (GUERINI)

e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia (BONETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione ..... » 3

Relazione tecnica ..... » 22

Disegno di legge ..... » 63

Testo del decreto-legge ..... » 64

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Capo I – MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 1. – *(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

In considerazione degli effetti economici dell'emergenza da COVID-19, la disposizione interviene sull'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per rimodulare i termini per pagare le rate della definizione agevolata « rottamazione-*ter* » e del « saldo e stralcio » originariamente in scadenza a decorrere dall'anno 2020.

Nello specifico, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021, senza incorrere nell'inefficacia della definizione, le rate delle predette definizioni già in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021, ivi comprese quelle per le quali il debitore non abbia provveduto al tempestivo adempimento nei maggiori termini stabiliti dal vigente comma 3 del citato articolo 68.

Art. 2. – *(Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)*

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione prevede il prolungamento da sessanta a centocinquanta giorni del termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del predetto termine di centocinquanta giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora. Prima di tale scadenza, inoltre, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.

Art. 3. – *(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)*

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1, limitatamente ai piani di rateizzazione in essere alla data di inizio del periodo di sospensione di cui all'articolo 68 del decreto-legge n. 18, del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, estende da dieci a diciotto il numero delle rate che, se non pagate, determina la decadenza dal provvedimento di rateizzazione precedentemente concesso.

Il comma 2 stabilisce che i debitori decaduti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, con riferimento ai quali il termine di pagamento della rate sospese durante l'emergenza pandemica è fissato al 31 ottobre 2021, precisando, tuttavia, che a tali piani si applicano le disposizioni del comma 1. Pertanto, i debitori interessati incorreranno nella decadenza del beneficio cui sono

stati così riammessi soltanto in caso di mancato pagamento di diciotto rate dei piani di dilazione in parola.

Il comma 3 precisa che, con riferimento ai piani di dilazione di cui al comma 2:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

b) restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 4. – *(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate – Riscossione per il triennio 2020-2022)*

La disposizione è finalizzata ad ampliare il valore del contributo di cui all'articolo 1, commi 326 e 327, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per compensare gli effetti economici e finanziari sul bilancio dell'agente della riscossione nazionale, Agenzia delle entrate-Riscossione, derivanti dalle misure di sostegno in favore di cittadini e imprese introdotte dai provvedimenti legislativi emanati nel corso del primo semestre 2021 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno più volte rinviato il termine di ripartenza delle attività di riscossione inizialmente stabilito al 1° gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

Il successivo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito il differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione nonché di tutte le attività di notifica e di riscossione coattiva.

Successivamente, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cosiddetto « decreto sostegni »), ha disposto l'ulteriore proroga del termine finale della sopra citata sospensione al 30 aprile 2021, poi ulteriormente rinviato al 30 giugno 2021 dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto « decreto sostegni-*bis* »).

Infine, il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (successivamente abrogato e confluito nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha previsto il differimento del termine finale della sospensione delle attività di notifica e di riscossione al 31 agosto 2021.

Per contribuire al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente della riscossione, il cui attuale sistema di remunerazione è basato prevalentemente sull'aggio da riscossione oltre che sui rimborsi dei diritti di notifica e delle spese sostenute per le procedure coattive di recupero, viene quindi prevista, per l'esercizio 2021, l'integrazione di 100 milioni di euro del contributo di cui all'articolo 1, commi 326 e 327, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto il contributo annuo per l'esercizio 2021, già previsto in 112 milioni di euro, ammonta a 212 milioni di euro, e il contributo per il triennio 2020-2022, complessivamente già previsto in 450 milioni di euro dall'articolo 1, commi 326 e 327, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ammonta a 550 milioni di euro.

L'incremento di 100 milioni di euro per il 2021 rispetto alla dotazione già prevista per il triennio è stato quantificato in esito dell'aggiornamento delle stime di incasso previste per l'esercizio, e dei relativi assestamenti del *budget* economico, quale effetto delle reiterate proroghe del termine di sospensione della riscossione nazionale.

Art. 5. – *(Disposizioni urgenti in materia fiscale)*

Commi da 1 a 4. Al fine di favorire l'incremento della *compliance* fiscale attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento telematici, l'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito – definendone termini e modalità – la cosiddetta « lotteria dei corrispettivi », un sistema di estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, alla quale possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano – esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico e fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione – acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La finalità delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è duplice: da un lato ridefinire la destinazione delle risorse complessivamente stanziate a legislazione vigente nel bilancio dello Stato, con esplicita indicazione tra quota destinata ai premi e quota riservata alle spese amministrative; dall'altro, semplificare e rendere più efficiente il processo di stanziamento e gestione delle risorse destinate alle Agenzie, appostandole direttamente sui rispettivi capitoli di funzionamento, sul presupposto che tali attività rientrino nell'ambito dei normali compiti istituzionali delle stesse Agenzie e, quindi, assoggettabili alle usuali procedure di programmazione, monitoraggio e verifica previste dal rapporto convenzionale ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 1, nei limiti dello stanziamento fissato a legislazione vigente per le spese della lotteria degli scontrini, definisce chiaramente le risorse complessivamente destinate alla copertura delle spese di gestione della medesima lotteria, quantificando esattamente – per gli anni 2021, 2022 e, a regime, a partire dall'anno 2023 – sia l'importo annuo delle risorse destinate al pagamento dei premi (lettera *a)*) sia l'ammontare delle somme destinate alla copertura delle spese amministrative e di comunicazione. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rimodulare le predette risorse, operando le occorrenti variazioni, anche in conto residui, ai fini dell'assegnazione delle risorse sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Il comma 3 sostituisce il comma 1-*ter* dell'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo che l'affidamento della gestione delle spese amministrative e di comunicazione della lotteria degli scontrini al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, sia limitato all'esercizio 2020 mentre, a partire dal 2021, trovi attuazione il nuovo meccanismo previsto dai precedenti commi 1 e 2.

Il comma 4, per esigenze di coordinamento normativo, ristabilisce la formulazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma

1096, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire nuovamente l'appostamento delle risorse destinate ai premi nel fondo della lotteria dei corrispettivi.

Comma 5. L'articolo 36-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto un credito d'imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

La norma (comma 5) dispone una variazione del comma 5 del citato articolo 36-*bis*, finalizzata a modificare le modalità di utilizzo del credito d'imposta. In particolare, viene soppressa la possibilità di utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi prevedendo, dunque, quale unica modalità di fruizione la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale modifica consente all'Agenzia delle entrate di verificare in tempo reale un'eventuale fruizione del credito in misura eccedente rispetto all'ammontare riconosciuto e assicurare, così, il controllo del rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2021 previsto dal comma 6.

Comma 6. La disposizione di cui al comma 6 intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – come riscontrate nell'arco di oltre quattro anni dall'entrata in vigore della stessa –, ai fini dell'attività istruttoria condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, ha previsto che le amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

Come noto, il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare, ai sensi del citato articolo 17, comma 3-*bis*, la riscossione a mezzo ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, a decorrere dal 1° luglio 2017 si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti.

Tale interpretazione dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 è stata condivisa con le diverse articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria, a seguito dei lavori condotti da un apposito tavolo tecnico costituito presso il Ministero. Detta interpretazione, inoltre, è stata anche favorevolmente apprezzata dalla giurisprudenza amministrativa (si veda la sentenza n. 7606 del 2 luglio 2020 del TAR Lazio, sezione II).

Tuttavia, la stessa ha determinato forti incertezze e difficoltà negli operatori del settore (soprattutto nel caso di società la cui partecipazione pubblica risulti frazionata tra un numero elevato di amministrazioni locali), tanto che, a fronte di oltre quindici richieste di autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 46 del 1999, soltanto due società pubbliche sono riuscite a produrre le delibere di affidamento della riscossione da parte delle amministrazioni locali che partecipano le società.

Pertanto, ancorché sotto il profilo squisitamente giuridico l'interpretazione e l'applicazione della norma in argomento appaia corretta, sotto il profilo operativo si è consapevoli che la stessa costituisca un ostacolo per le società per azioni partecipate da amministrazioni locali, ai fini dell'accesso allo strumento del ruolo per la riscossione di crediti aventi rilevanza pubblica.

La modifica normativa proposta intende, pertanto, risolvere alla radice le difficoltà applicative delle disposizioni recate dalla normativa sopra descritta, eliminando la necessità della delibera delle amministrazioni locali come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società da esse partecipate.

In ogni caso, per tali società rimarrebbe la possibilità (e la necessità) di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis,* del decreto legislativo n. 46 del 1999, alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.

I commi da 7 a 12 sono finalizzati a consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell'importo del credito utilizzato in compensazione.

L'opportunità di un tale approccio muove dall'esigenza di prendere atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola. Infatti, l'estremo tecnicismo che caratterizza la materia ha richiesto ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese. Al riguardo, particolare rilievo hanno assunto i chiarimenti dettati dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello sviluppo economico in diversi recenti interventi di prassi (si veda, per la prassi dell'Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 46 del 2018, la risoluzione n. 40 del 2019 e la circolare n. 8 del 2019), nonché gli interventi normativi succedutisi nel corso degli ultimi anni.

In particolare, il comma 7 consente alle imprese che, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai periodi di imposta precedenti, hanno applicato in modo non corretto la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 9 del 2014, di procedere al riversamento del credito utilizzato in compensazione senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma 8 delimita l'ambito di applicazione della regolarizzazione stabilendo che la stessa è riservata ai soggetti che, nei suddetti periodi d'imposta, abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Inoltre, sono ammessi alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento. Non possono comunque avvalersi della procedura di riversamento i contribuenti che hanno posto in essere condotte fraudolente, simulate, ovvero artatamente perfezionate tramite l'utilizzo di documenti, contratti e documentazione contabile falsa, sia in senso materiale sia in senso ideologico.

I commi 9 e 10 delineano la procedura per avvalersi della regolarizzazione, stabilendo che le imprese che intendono avvalersi della stessa devono trasmettere, entro il 30 settembre 2022, una comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data del 16 dicembre 2022. In caso di rateazione sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.

Il comma 11 stabilisce che la regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.

Il comma 12 prevede che la procedura di regolarizzazione non può essere attivata se, alla data di entrata in vigore della disposizione, l'utilizzo in compensazione, totale o parziale, del credito d'imposta è già stato rilevato con un atto di recupero o con altri provvedimenti impositivi, resisi definitivi. Al contrario, anche in considerazione delle finalità *latu sensu* deflattive che si intende perseguire, viene previsto che se l'utilizzo in compensazione del credito è già stato accertato, con provvedimenti non ancora resisi definitivi, o constatato ad opera dell'Amministrazione finanziaria, l'impresa può utilizzare la procedura di riversamento solo aderendo interamente alle pretese impositive *in fieri*.

La disposizione di cui al comma 13 interviene sul comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, al fine di ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni, anche le misure di aiuto di cui agli articoli 1-*ter*, 5 e 6-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, nonché le misure introdotte con gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

In particolare, la modifica normativa in esame si rende necessaria affinché sia assicurata la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, nell'ambito di un complesso negoziato con la Commissione europea i cui esiti sono imminenti, anche per le predette disposizioni agevolative non richiamate nel quadro normativo individuato dal citato articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, in quanto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

Infine, la disposizione integra il disposto del comma 16 del medesimo articolo 1 con lo scopo di acquisire, ai fini dell'emanazione del decreto attuativo ivi previsto, il parere della Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

La norma di cui al comma 14 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, integrando la lettera *a)* con il richiamo ai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per effetto di tale modifica, i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 6. – *(Semplificazione della disciplina del* patent box*)*

La norma introduce nel nostro ordinamento un regime agevolativo con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa in relazione ai marchi d'impresa, ai brevetti industriali, ai *software*, ai disegni e modelli nonché ai processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, in sostituzione del vigente regime, introdotto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e di recente novellato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Quest'ultima modifica ha introdotto una generale facoltà di « autoliquidazione » del beneficio da *patent box* e quindi la possibilità da parte del contribuente di determinare in maniera autonoma, e indicare direttamente in dichiarazione, l'agevolazione spettante.

Coerentemente a tale ultima modifica legislativa, in sostituzione del *patent box*, si introduce una nuova norma, volta ad agevolare i costi di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente.

Il nuovo regime consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi i soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, operanti mediante stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato, di liquidare autonomamente il beneficio rinviando il confronto con l'Amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo. Come già avviene per il *patent box*, i contribuenti che optano per il nuovo regime possono beneficiare di un regime di *penalty protection*, a condizione che si dotino di documentazione idonea il cui contenuto sarà definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I requisiti di accesso al regime e le modalità di determinazione dell'agevolazione si pongono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE (« *Countering Harmful Tar Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance* », Action 5, 2015 Final

Report) che consentono la presenza di agevolazioni per i beni immateriali mediante l'attribuzione di benefici fiscali direttamente collegati alle spese sostenute per la creazione di detti beni.

La norma prevede una modalità di determinazione del beneficio spettante al contribuente, basata sulla determinazione diretta di una variazione in diminuzione stabilita come percentuale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione e sviluppo di beni immateriali. Il regime introdotto assume, pertanto, la sussistenza di un collegamento diretto tra i costi di ricerca e sviluppo e il beneficio fiscale, in quanto detti costi sono utilizzati per determinare l'ammontare del beneficio spettante.

Nello specifico, il comma 1 della norma definisce l'ambito soggettivo di applicazione della stessa e le modalità di accesso al regime, basate sull'esercizio di un'opzione valida per cinque periodi di imposta, irrevocabile e rinnovabile. L'esplicita previsione della possibilità di rinnovo dell'opzione distingue il regime in parola dal credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, caratterizzando il primo come norma di sistema. Del pari, la modalità di determinazione del beneficio in esame è similare a quella prevista dalle norme che incentivano l'acquisizione di beni strumentali finalizzate all'innovazione dell'attività di impresa. Il comma 2 definisce ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione della norma, estendendolo alle società e agli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio concesso al contribuente consiste nella maggiorazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La norma precisa, inoltre, che un presupposto per la fruizione del beneficio è rappresentato dall'utilizzo dei beni immateriali nei processi aziendali del contribuente in maniera diretta o indiretta.

Il comma 4 richiede, quale presupposto di accesso al regime agevolativo, lo svolgimento da parte del contribuente delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione, al mantenimento e all'accrescimento dei beni immateriali produttivi di reddito, collegando quindi efficacemente il beneficio allo svolgimento effettivo di tali attività.

Il comma 5 stabilisce la rilevanza dell'opzione anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 6 è finalizzato a rendere celere la fruizione dell'agevolazione da parte del contribuente, ponendolo in condizione di liquidare autonomamente il beneficio. Al fine di garantire le esigenze di certezza degli operatori, si prevede che, in caso di rettifica della maggiorazione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della stessa, indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale impostazione si pone in un rapporto di coerenza con analoghi meccanismi premiali concessi ai contribuenti, laddove gli stessi si sottopongano a complessi regimi di oneri documentali che, in presenza di idonea documen-

tazione, prevedono la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Il comma 7 rinvia ad un decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione delle disposizioni di attuazione.

Il comma 8 regola l'efficacia nel tempo della norma, stabilendo che il regime agevolativo si applica alle opzioni esercitate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 9 stabilisce che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione ed in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale precisazione conferma il carattere di incentivo *front-end* alternativo a quelli esistenti, alla cui categoria la presenta misura deve essere ricondotta.

Infine, il comma 10 reca l'abrogazione del previgente regime del *patent box* e regola la disciplina transitoria relativa al passaggio dal detto regime a quello di nuova introduzione. L'abrogazione comporta che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma, non è più possibile esercitare l'opzione per il regime di *patent box* previsto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, non è più possibile presentare istanza di accordo o di rinnovo all'Agenzia delle entrate, né optare per il « cosiddetto regime di autoliquidazione OD » introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 34, del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

Con riferimento alle disposizioni transitorie è prevista, per i contribuenti che abbiano validamente esercitato opzione per il regime agevolativo di cui alla previgente disciplina in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, la facoltà di optare per il nuovo regime a condizione che quella esercitata per il previgente regime sia ancora in corso e che non sia stato già sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ulteriore condizione di efficacia per l'esercizio dell'opzione al nuovo regime è l'invio di apposita comunicazione da effettuarsi nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Restano, pertanto, esclusi dal nuovo regime i contribuenti che hanno già sottoscritto un accordo preventivo *patent box* con l'Agenzia delle entrate, per i quali sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'accordo sottoscritto. Sono, altresì, esclusi dal nuovo regime i contribuenti che prima dell'entrata in vigore della norma in commento hanno validamente esercitato opzione per il regime di autoliquidazione OD introdotto dal cosiddetto « decreto Crescita ». Anche per tali contribuenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dal valido esercizio dell'opzione già esercitata in vigenza del previgente regime.

Art. 7. – *(Rifinanziamento Fondo automotive)*

La disposizione, al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore delle automotive, prevede il rifinanziamento, per 100 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddetto « fondo automotive per contributi *ecobonus* »).

CAPO II – MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 8. – *(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

La disposizione modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che ha disposto, ai fini del trattamento economico, l'equiparazione della quarantena alla malattia in favore dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'INPS.

Ne hanno diritto, pertanto, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ma non è prevista, invece, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Le modifiche che si intendono apportare sono volte a sanare le difficoltà interpretative e operative della disposizione vigente, specie con riferimento alla platea dei soggetti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.

In particolare, al comma 1, la lettera *a)* modifica il comma 1 dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di limitare la vigenza della disposizione che equipara la quarantena alla malattia fino al 31 dicembre 2021, allineandola, in tal modo, al termine attualmente fissato per la cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 1, lettera *b)* modifica il comma 5, dell'articolo 26, del decreto-legge n. 18 del 2020, stanziando le risorse finalizzate alla copertura della misura per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, utilizzando anche le risorse all'uopo già stanziate per l'anno 2020, non erogate a causa delle difficoltà operative riscontrate dall'Istituto in sede di applicazione della vigente normativa.

Il comma 1, lettera *c)*, inserisce il nuovo comma 7-*bis* all'articolo 26, volto a chiarire la posizione di tutta la platea di soggetti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS che hanno effettuato un periodo di quarantena e che sono stati ristorati dai datori di lavoro in base ai contratti collettivi e ai diversi accordi contrattuali. In assenza di dati specifici sull'entità degli importi di malattia dei soggetti non assicurati, la misura dispone che l'INPS riconosca, ai datori di lavoro, un rimborso forfettario pari a euro 600 per lavoratore. La disposizione così costruita rende possibile anche il monitoraggio della spesa per l'INPS.

Seguono disposizioni di coordinamento e copertura finanziaria.

Art. 9. – *(Congedi parentali)*

La norma in esame prevede l'applicazione delle seguenti misure applicabili fino al 31 dicembre 2021 (comma 9):

comma 1: il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria*;*

comma 2: per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

comma 3: gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;

comma 4: in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

comma 5: per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure;

comma 6: i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

commi 7, 8 e 10: le disposizioni recano misure di carattere finanziario.

comma 9: è indicato il periodo di vigenza della disposizione.

Art. 10. – *(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)*

La disposizione in esame, al comma 1, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia SAI e Alitalia CityLiner in amministrazione straordinaria la possibilità di assicurare un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi di integrazione salariale straordinaria, autorizzato ai sensi dell'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, anche qualora l'attività del commissario straordinario si concluda prima della fine del periodo autorizzato, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

per garantire le prestazioni integrative del trattamento di cui al comma 1.

Il comma 3 reca disposizioni di copertura.

Art. 11. – *(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

L'intervento normativo prevede, al comma 1, che i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 2 prevede che i datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Ai sensi del comma 3, le tredici settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, decorso il periodo autorizzato, e le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, decorso il periodo autorizzato.

I commi 4 e 5 disciplinano termini e procedure per le domande di accesso ai trattamenti.

Il comma 6 prevede che la disposizione si applichi anche ai fondi di solidarietà di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Ai sensi dei commi 7 e 8, ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di dichiarazione di licenziamento collettivo per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, anche conseguente alla messa in liquidazione della società, nonché per i licenziamenti intimati in caso di fallimento.

Il comma 9 prevede la rideterminazione del limite di spesa previsto dall'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, resa necessaria dall'impossibilità di autorizzare ulteriori domande di cassa per le aziende del settore tessile avendo raggiunto in via prospettica il limite di 265,4milioni di euro. La stima del fabbisogno necessario è stata effettuata sulla base delle domande in giacenza e ancora non autorizzate, e delle possibili future richieste.

Il comma 10 prevede la rideterminazione del limite di spesa previsto all'articolo 40-*bis,* comma 1, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che consente ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) l'accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 11 prevede la revisione dei limiti delle minori entrate contributive derivanti dal contratto di rioccupazione. Considerata l'adesione al nuovo contratto (si registrano, sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie incrociate con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), meno di 60.000 attivazioni potenzialmente interessate fino al 20 settembre 2021). Pertanto, considerando che la norma prevede l'agevolazione fino al 31 ottobre 2021 prudenzialmente si stimano complessivamente 120.000 assunzioni con contratto di rioccupazione e tenendo conto delle stesse ipotesi effettuate nella relazione tecnica di istituzione del contratto di rioccupazione, si stimano i relativi effetti finanziari.

Il comma 12 reca disposizioni di copertura finanziaria.

I commi 13 e 14 prevedono l'incremento, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza.

Il comma 15 reca disposizioni in materia di somministrazione di lavoro. L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro, prevede, al quarto periodo, che l'utilizzatore possa impiegare in missione il lavoratore somministrato per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, nel caso in cui l'agenzia di somministrazione abbia assunto il lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il quinto periodo del medesimo comma prevede che tale disposizione abbia efficacia fino al 31 dicembre 2021. Con la presente disposizione viene eliminato il termine di efficacia della disposizione, al fine di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati in missione a tempo determinato presso l'utilizzatore, evitando in questo modo il *turn-over* tra i lavoratori.

Il comma 16 prevede che ai lavoratori delle aeree di crisi industriale complessa della Regione siciliana, già beneficiari, nell'anno 2020, dell'indennità prevista dall'articolo 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, continui ad essere concessa la medesima indennità in continuità fino al 31 dicembre 2021, comprensiva della contribuzione figurativa nonché degli assegni familiari.

Il comma 17 individua il limite di spesa nonché la copertura degli oneri finanziari dell'indennità di cui al comma 16.

Art. 12. – *(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*

La disposizione è volta a evitare che l'interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 1.1. dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, escluda il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dall'applicazione della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso. Ciò sarebbe incoerente con l'intento del legislatore che era quello di evitare il ricorso alla possibilità della mobilità volontaria senza una preventiva valutazione da parte degli enti locali di appartenenza prevedendo, con i correttivi introdotti al Senato, ulteriori norme restrittive in materia.

CAPO III – RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13. – *(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

Le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

In tal senso si prevede, con le modifiche indicate alla lettera *a)* del comma 1, a sollecitare il funzionamento dei Comitati di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo riunioni periodiche anche su richiesta dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Con le modifiche indicate alla lettera *b)* del comma 1 si interviene sulla disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) finalizzate a una definitiva messa a regime del Sistema e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute, finalizzate anche a orientare l'attività di vigilanza.

Con le modifiche di cui alla lettera *c)* del comma 1 si prevede un ampliamento delle competenze ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito della materia della salute e sicurezza del lavoro, così da consentire un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale, sul rispetto della relativa disciplina. Le modifiche prevedono, inoltre, l'attribuzione alle aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro del coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro svolta a livello provinciale, apportando le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 21 dicembre 2007. Inoltre, si prevede che gli introiti derivanti dalla adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica, così come già avviene in relazione all'adozione delle sanzioni adottate dal personale ispettivo delle aziende sanitarie locali, vadano a integrare un apposito capitolo dell'Agenzia finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Con le modifiche di cui alla lettera *d)* del comma 1 si prevedono sostanziali modifiche al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare (10 per cento e non più 20 per cento del personale « in nero » presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi). Per quanto concerne gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è più richiesta alcuna « recidiva » ai fini della adozione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione scatterà quindi a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In essa sono quindi riportate alcune fattispecie di illecito considerate particolarmente gravi e che consentiranno non soltanto la sospensione della « parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni » ma, in alcuni casi (mancata formazione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto), la sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con mantenimento, secondo i principi generali dell'ordinamento, del diritto alla retribuzione. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Le modifiche contenute nella lettera *e)* del comma 1 mirano a incentivare l'adesione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51

del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo che il Ministero del lavoro istituisca il repertorio di tali organismi, la cui attività, in particolare legata alla asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza da parte delle imprese, viene valorizzata sia ai fini della programmazione della vigilanza, sia sotto il profilo della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

Le modifiche di cui alla lettera *f)* del comma 1 mirano a semplificare e, contestualmente, a efficientare il sistema delle notifiche preliminari di cui all'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008. È infatti prevista l'istituzione, presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, di un'apposita banca dati, che interagisce con le banche dati esistenti, dove far confluire dette notifiche da mettere conseguentemente a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate,

Infine, la lettera *g)* del comma 1 provvede, unitamente alle modifiche in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a sostituire la tabella degli illeciti in conseguenza dei quali è adottato il provvedimento cautelare.

I commi 2, 3, 4 e 5 prevedono un aumento del contingente di personale da adibire prevalentemente alla attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, anche in relazione all'ampliamento delle competenze dell'Istituto stesso, sia presso l'Arma dei carabinieri.

Il comma 6 individua gli oneri derivanti dalla disposizione e recano la copertura finanziaria.

Capo IV – MISURE FINANZIARIE URGENTI

Art. 14. – *(Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

Il comma 1 è finalizzato ad assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., quantificando a tal fine la somma da trasferire alla Repubblica di San Marino per coprire i maggiori costi derivanti dal mancato uso, nell'interesse dello Stato italiano, delle frequenze necessarie a implementare la legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione della decisione 2017/899/UE, del 17 maggio 2017, e degli accordi internazionali stipulati dall'Italia con gli Stati membri dell'Unione europea, finalizzati a rilasciare la banda 700MHz per l'attivazione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, nel rispetto delle scadenze internazionalmente previste, nelle more della ratifica del nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva firmato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino il 27 settembre 2021, nell'ambito della implementazione del nuovo quadro frequenziale derivante dal quadro normativo internazionale.

L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in essere, stipulato nel 2008 e ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia: in tale contesto il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere improrogabilmente spento da quest'ultima entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste.

Nell'ambito delle relazioni amichevoli fra i due Stati, le parti si stanno quindi adoperando per individuare una soluzione alternativa da formalizzare tramite un nuovo Accordo; tuttavia, considerando lo stringente

cronoprogramma sopra richiamato, già a partire dall'anno in corso si rende necessaria la copertura da parte italiana dei maggiori costi sostenuti dalla Repubblica di San Marino in conseguenza dell'imminente spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del CH 51.

La disposizione pertanto autorizza la relativa spesa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. Tale autorizzazione, nelle more della stipula del nuovo Accordo e della relativa ratifica, si aggiunge all'attuale previsione di spesa già disposta dalla legge 29 settembre 2015, n. 164, di ratifica dell'Accordo del 2008, attraverso la quale si quantifica il contributo italiano, rideterminabile con legge di bilancio, e si dispone che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto l'importo da trasferire al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel triennio 2021-2023 il contributo è quantificato in 2.878.569 euro per ciascun esercizio finanziario), per essere successivamente versato alla RAI secondo le modalità disciplinate da un'apposita Convenzione da stipulare tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI. Ad oggi, in assenza della Convenzione prevista dalla citata legge n. 164 del 2015, trova tuttora applicazione la Convenzione previgente, stipulata nel 1991, attraverso la quale l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della necessaria documentazione da parte della RAI e agli esiti della verifica effettuata congiuntamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stanzia le somme necessarie per le attività occorrenti per assicurare, nel corso del 2021 e del 2022, l'esercizio da parte dell'Italia della Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. La disposizione permette di sostenere le spese di ospitalità delle delegazioni, di comunicazione e di organizzazione di eventi legate al semestre di presidenza. La disposizione è direttamente attuativa degli obblighi internazionali contratti con l'adesione italiana allo Statuto del Consiglio d'Europa, autorizzata con la legge 23 luglio 1949, n. 433. Lo svolgimento delle funzioni di presidenza del Comitato dei Ministri è infatti un obbligo discendente dall'articolo 18 del predetto Statuto e dal connesso regolamento interno del Comitato dei Ministri, che dispone le modalità di rotazione della presidenza tra i Paesi membri.

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria dei commi 1 e 2.

Il comma 4 avvia a definitiva conclusione il procedimento di liquidazione coatta dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), che ha avuto inizio nel novembre 2011 a seguito dell'adozione del decreto interministeriale che ha preso atto dello stato d'insolvenza dell'ente, con uno stato passivo accertato superiore a 5 milioni, a fronte di un attivo modesto, attualmente pari a 287.904 euro)

Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2021, il personale a tempo indeterminato dell'Istituto è transitato nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2012: 18 dipendenti sono transitati nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1 in quelli del Ministero della difesa e 1 in quelli dell'INPS. Nessuno di essi, compresi tre dipendenti cessati per raggiunti limiti di età e un'altra dimessasi spontaneamente, ha percepito finora alcun trattamento di fine rapporto.

La norma proposta permette di soddisfare i creditori privilegiati (in particolare quelli che vantano crediti di lavoro) e di chiudere

definitivamente la lunga procedura di liquidazione nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Il comma 5 inserisce nel codice dell'ordinamento militare alcune disposizioni volte a integrare la nuova disciplina dell'assistenza spirituale alle forze armate di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 70 (Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede). La disposizione è necessaria per consentire lo scambio degli strumenti di ratifica del suddetto scambio di lettere e per dare quindi compiuta attuazione all'obbligo internazionale sottoscritto con la Santa Sede.

Tali disposizioni sono state predisposte a seguito dell'ordine del giorno adottato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2021 in sede di approvazione definitiva della suddetta legge. L'ordine del giorno impegna il Governo in merito a una graduale applicazione del nuovo assetto normativo derivante dell'Intesa, in base alla quale taluni cappellani militari in servizio risultano in esubero rispetto al nuovo organico (fissato a 162 unità dal comma 2 dell'articolo 1547 del codice dell'ordinamento militare). Si tratta, in particolare, delle figure di terzo cappellano militare capo (assimilata al grado di colonnello), non più prevista dall'articolo 1546 del codice dell'ordinamento militare, e di secondo cappellano militare capo (assimilata al grado di tenente colonnello), il cui organico complessivo è stato fissato a 10 unità dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a),* del codice dell'ordinamento militare).

In conseguenza della mancanza nell'Intesa e, nella discendente legge di ratifica, di una disciplina transitoria che regoli le figure risultanti in esubero – a fronte, però, di contestuali carenze che si registrano, rispetto alla forza effettiva, in altri gradi – l'ordine del giorno impegna il Governo, nella fase iniziale di applicazione dell'Intesa, a considerare transitoriamente l'organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in esubero e compensandone l'onere attraverso i mancati reclutamenti ovvero le mancate promozioni per le posizioni non coperte in altri gradi.

Nello specifico, si introducono nel codice dell'ordinamento militare (libro quinto – Personale civile e personale ausiliario delle forze armate, titolo III – Personale religioso e libro nono – Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, titolo II – Disposizioni transitorie, sezione V – Personale ausiliario delle Forze armate) le disposizioni di seguito descritte.

All'articolo 1611 (Forme di avanzamento) viene inserito, quale disposizione « a regime », il comma 2-*bis* che dispone che le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengano nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo come fissato (a 10 unità) dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a)*.

All'articolo 2259 (Disposizioni provvisorie per i cappellani militari), dopo il comma 3, sono inseriti i commi da 3-*bis* a 3-*quinquies,* che recano la graduale riduzione degli organici complessivi dei cappellani militari. In particolare, il comma 3-*bis*, dispone che fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio, alla data di entrata in vigore dell'Intesa (22 maggio 2021), e fino al raggiungimento del numero complessivo di 10 unità dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a)*, del codice dell'ordinamento militare, le immissioni dei cappellani militari siano determinate nel limite dell'o-

nere finanziario complessivo teorico a regime. Il comma 3-*ter* prevede che, a decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo, indicato dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a),* del codice dell'ordinamento militare, non abbia luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo. Il comma 3-*quater* dispone, a decorrere dal 22 maggio 2021, la cessazione delle promozioni a terzo cappellano militare capo. Infine, il comma 3-*quinquies* dispone che, a decorrere data di entrata in vigore dell'Intesa, ai cappellani militari non siano attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054. Inoltre, ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscano l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennità di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza sia attribuita sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base.

Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 il regime di esenzione previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

Inoltre, la proposta normativa *de qua* integra il predetto articolo 6, inserendo tra le disposizioni citate anche gli articoli 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies*, introdotte dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. Invero, senza tale coordinamento normativo, le disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, negli uffici giudiziari e nel settore privato troverebbero applicazione nei confronti di tali soggetti, dando luogo a un regime di esenzione soltanto parziale.

In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, a tali soggetti non saranno applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*, 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

Capo V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15. – *(Proroga « Strade sicure » e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)*

L'intervento normativo di cui ai commi 1 e 2 intende prorogare, per ulteriori 61 giorni, ossia dal 1° novembre al 31 dicembre 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, 178, prorogato fino al 31 ottobre 2021 dall'articolo 8 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, posto a disposizione dei prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° novembre al 31 dicembre 2021, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore per mese.

I commi 3 e 4 prevedono l'incremento di 400 unità di personale delle Forze armate facenti parte del dispositivo « Strade sicure », di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178), da impiegare per rafforzare i dispositivi di sicurezza interna del Paese in

occasione dello svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre 2021. L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 25 ottobre fino al 3 novembre 2021. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 25 ottobre al 3 novembre 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore per mese rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 5 è volto ad autorizzare e finanziare l'impiego di assetti aeronavali della Difesa al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre 2021.

Il comma 6 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria del presente articolo.

Art. 16. – *(Norma anticipi 2021)*

I commi 1 e 2 incrementano, rispettivamente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 3 è volto ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di potenziare la componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto mediante la sottoscrizione di un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una.

I commi 4, 5 e 6 nel recepire gli accordi in materia di finanza pubblica siglati rispettivamente con le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, recano il riparto proquota tra i predetti enti delle risorse preordinate per l'anno 2021 dal comma 806 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e finalizzate alla revisione dei rispettivi accordi bilaterali in materia finanziaria con lo Stato. Il comma 7 recepisce l'Accordo tra lo Stato e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica che definisce, in via transattiva, la somma spettante a ciascuna provincia autonoma a titolo di gettito derivante dal gioco di natura non tributaria per le annualità pregresse fino all'anno 2021.

Il comma 8 subordina l'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 alla previa sottoscrizione dei rispettivi accordi.

Il comma 9 autorizza la spesa necessaria al completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Il comma 10 è finalizzato a dare attuazione alle sentenze n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021 con le quali il Consiglio di Stato, in seguito all'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, ha definitivamente condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze alla restituzione delle somme.

Art. 17. – *(Disposizioni finanziarie)*

La norma reca le disposizioni finanziarie del presente decreto.

Art. 18. – *(Entrata in vigore)*

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO I
Misure urgenti in materia fiscale

Articolo 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio)

Al differimento del termine di versamento delle rate, originariamente scadenti nel 2020, delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

Articolo 2 (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)

Gli incassi dell'anno 2021 derivanti da riscossione ordinaria dei ruoli esattoriali, principalmente legati al pagamento delle rateazioni, ammontano al 31 agosto 2021 ad un importo pari a circa 2.477,8 milioni di euro, con una media mensile pari a circa 310 milioni di euro.
In conseguenza della ripresa delle attività di riscossione dal 1° settembre 2021 erano attesi per l'ultimo quadrimestre circa 1.400 milioni di euro considerando un progressivo incremento della riscossione media mensile (che solo dopo la fine del corrente anno si sarebbe attestata, seppur gradualmente, sui valori medi registrati nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica).
L'estensione a 150 giorni (in luogo di 60) del termine per l'adempimento spontaneo determina uno slittamento di parte degli incassi attesi per l'ultimo quadrimestre 2021 ai primi mesi del 2022.
Considerando l'incremento stimato nell'ultimo quadrimestre prudenzialmente ascrivibile ai pagamenti conseguenti alla notifica delle nuove cartelle di pagamento, l'impatto sul gettito 2021, recuperabile nell'anno successivo, è pari a 160 milioni come da tabelle che seguono.

importi in milioni di euro	**Settembre**	**Ottobre**	**Novembre**	**Dicembre**	**Totale ultimo quadrimestre 2021**
Importo medio mensile atteso a normativa vigente	310,0	330,0	360,0	400,0	1.400,0
Importo medio mensile atteso con estensione dei termini	310,0	310,0	310,0	310,0	1.240,0
Differenza	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**-90,0**	**-160,0**

importi in milioni di euro	Anno 2021	Anno 2022
Impatto sul gettito	**-160,0**	**160,0**
Erario	-88,0	88,0
Enti previdenziali	-46,4	46,4
Altri enti	-25,6	25,6
di cui enti locali territoriali	-19,2	19,2
di cui altri enti	-6,4	6,4

Agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 3 (Estensione della rateazione per i piani di dilazione)
L'intervento, limitato ai piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nei comuni della cd. zona rossa) – ovvero all'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica, terminato lo scorso 31 agosto – estende da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.
Tale intervento, per i provvedimenti di rateizzazione in essere prima dell'inizio della sospensione, rende di fatto coerente il numero delle rate mensili che, se impagate, determinano la decadenza della dilazione, con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito INPS e dagli Avvisi di accertamento esecutivi già affidati all'agente della riscossione.
Tali provvedimenti di rateizzazione, le cui rate in scadenza nel periodo di sospensione potranno essere versate entro il 31 ottobre 2021 al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 settembre 2021), beneficeranno dell'estensione da 10 a 18 del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.
La valutazione sui possibili effetti finanziari dell'intervento ha considerato che:

- difficilmente i contribuenti che erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) hanno potuto, entro il 30 settembre 2021, corrispondere, in unica soluzione, un numero di rate tale da non decadere dal piano di pagamento rateale (almeno n. 9 rate oltre a quella ordinariamente in scadenza nel mese di settembre 2021, ovvero dopo la fine della sospensione).
- il mancato versamento, in unica soluzione, di un numero assai elevato di rate, sufficiente ad evitare la decadenza dalla rateizzazione, comporta per i contribuenti, in assenza della disposizione in argomento, l'impossibilità di riprendere ad effettuare i versamenti rateali secondo il piano di pagamento concesso a suo tempo;
- i tendenziali della riscossione da ruolo per l'anno 2021 scontano già, prudenzialmente, il mancato recupero di gettito derivante da pagamenti da parte dei contribuenti di cui al punto precedente. Infatti, per i restanti mesi dell'anno 2021, con riferimento alla riscossione ordinaria, ovvero quella non derivante dagli istituti di Definizione Agevolata (cd. Rottamazione-ter e cd. Saldo e stralcio), è stata prevista una aspettativa di riscossione principalmente derivante dai versamenti dei contribuenti che hanno continuato ad onorare le scadenze di pagamento delle rateazioni anche durante il periodo di sospensione, incrementati da una quota progressiva ascrivibile alla ripresa graduale dell'attività di riscossione correlata e di notifica di nuove cartelle;

Sulla base di tali elementi l'intervento normativo in argomento non determina effetti finanziari negativi.
D'altra parte, grazie a questo intervento, i contribuenti che non erano in arretrato con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) e che corrisponderanno, entro il 31 ottobre 2021, almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021, non decadranno dai provvedimenti di rateizzazione a suo tempo concessi.

Articolo 4 (Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)
La copertura del contributo è prevista dalla norma a valere sui fondi già accantonati nel bilancio 2019 di Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione nazionale della riscossione, incrementati

dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate, che consentono la copertura dell'ulteriore importo integrativo di 100 milioni di euro.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)
Commi da 1 a 4 La disposizione, al comma 1, ripartisce le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese amministrative. Con il decreto di cui al comma 2, le predette risorse, vengono assegnate alle amministrazioni interessate.
In conseguenza della rimodulazione delle risorse disponibili nei termini previsti dai predetti commi 1 e 2, il comma 3 novella l'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, perché produca i suoi effetti solo con riferimento all'anno 2020 e non anche per gli anni a seguire.
Di carattere ordinamentale sono anche le modifiche apportate dal comma 4 all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per renderlo compatibile con quanto previsto dai predetti commi 1 e 2.
Pertanto, dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 5 La disposizione interviene nella disciplina del credito d'imposta a sostegno della cultura di cui all'articolo 36-bis del DL 41/2021 in relazione alle modalità di fruizione dell'agevolazione.
La misura non determina effetti tenuto conto che non viene modificato lo stanziamento previsto dalla norma originaria.
Comma 6 La disposizione intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 il quale ha previsto che le amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall' articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.
Con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 193/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti. La modifica normativa proposta intende semplificare la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti.
In ogni caso, per tali società rimane la necessità di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del d.lgs. n. 46 del 1999, per poter accedere alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.
La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.
Commi da 7 a 12 La definizione agevolata introdotta dalle disposizioni in esame riguarda i casi di indebito utilizzo di crediti non spettanti in relazione alle attività poste in essere non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ovvero per errori nella quantificazione delle spese agevolabili, allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e di favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l'agevolazione.

Si stima che il 25 per cento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo non spettanti siano connessi a comportamenti fraudolenti, per i quali non opera la definizione agevolata di cui trattasi.
Dalle risultanze degli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle entrate dal 2017 al 2021, l'importo massimo annuo recuperato per sanzioni e interessi è pari a 95 milioni di euro. Moltiplicando tale importo per 8 anni (arco temporale in cui si possono concentrare i controlli sulle annualità interessate dall'istituto definitorio), l'ammontare di sanzioni e interessi potenzialmente recuperabili può essere quantificato in 760 milioni di euro (95 milioni moltiplicati per 8 annualità).
Tenuto conto che restano recuperabili gli indebiti utilizzi del credito d'imposta derivanti da condotte fraudolente, le sanzioni e gli interessi non più recuperabili per effetto della novella normativa possono quantificarsi in euro 570 milioni (pari al 75 per cento di euro 760 milioni).
Prudenzialmente, si stima che l'Agenzia riesca a riscuotere il 50 per cento degli importi derivanti dagli atti di recupero notificati (considerati i ricorsi e, più in generale, le mancate acquiescenze).
In termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, pertanto, l'entrata in vigore della norma comporta un effetto negativo complessivo stimato, in termini di minori incassi da attività di recupero, di circa 285 milioni di euro, ossia il 50 per cento di 570 milioni.
A fronte di tali mancate entrate, va considerato che l'introduzione della definizione agevolata può comportare effetti positivi di gettito, tenuto conto che la mancata applicazione di sanzioni e interessi sugli importi riversati nonché la previsione della non punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, rappresentano un incentivo al riversamento anche di crediti che comunque non sarebbero stati recuperati, in quanto non rientranti nelle attuali liste selettive predisposte dall'Agenzia in base ai profili di rischio dei contribuenti. Tali effetti positivi sono stimati prudenzialmente (in assenza di elementi certi) in una misura pari al 5 per cento dei crediti impropriamente fruiti, per un importo pari a 210 milioni di euro.
Alla norma sono ascrivibili, pertanto, **effetti negativi di gettito pari a complessivi 75 milioni di euro**, corrispondenti alla differenza tra i maggiori incassi (210 milioni) e i minori introiti (285 milioni).
In termini di cassa, il mancato introito di 285 milioni va ripartito in 8 anni e, quindi, vi è un minor incasso annuo di euro 35,6 milioni. Per quanto riguarda le maggiori entrate, va considerato che la norma prevede un pagamento in tre rate di pari importo, da versare nel 2022, nel 2023 e nel 2024 (prudenzialmente non si tiene conto che per gli atti di accertamento già notificati ma non definitivi il pagamento va effettuato in un'unica soluzione nel 2022).
Gli effetti di cassa sarebbero, pertanto, i seguenti:

	2022	**2023**	**2024**	**dal 2025 al 2029**	**2030**
Maggiori entrate da riversamento dei crediti	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Minori entrate da sanzioni e interessi	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6	0,0
T O T A L E	**+34,4**	**+34,4**	**+34,4**	**-35,6**	**0,0**

(in milioni di euro)

Comma 13 Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene integrato il comma 13 dell'art. 1, del DL n. 41/2021 per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(20202) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021 (contributo

start-up, definizione agevolata, esenzione prima rata IMU, contributo a fondo perduto, proroga credito d'imposta locazioni).
Infine, si integra il disposto del comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di acquisire, ai fini dell'emanazione del decreto attuativo ivi previsto, il parere della Conferenza Stato – città ed Autonomie locali.
La disposizione di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 14 Si prevede che i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La disposizione di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 15** prevede che alle minori entrate derivanti dai **commi da 7 a 12**, valutati in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 6 (Semplificazione della disciplina del patent box)
La diposizione in argomento sostituisce l'attuale regime c.d. patent box (d'ora in poi anche "vecchio regime"), che consente di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito prodotto da determinate immobilizzazioni immateriali, con un nuovo regime che incrementa del 90% l'importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative ai predetti beni.
La norma, inoltre, non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime. In ogni caso l'agevolazione non è cumulabile con quella prevista per il credito di imposta c.d. "ricerca e sviluppo".
Ciò premesso, ai fini della quantificazione di eventuali effetti finanziari, la stima è stata effettuata a partire dai dati risultanti dai quadri RF delle dichiarazioni reddituali presentate in relazione al periodo di imposta 2019, che hanno consentito di appurare che il vecchio regime c.d. patent box ha dato luogo a risparmi di imposta per i beneficiari pari a **1,598** miliardi di euro (importo attualmente scontato nelle previsioni di bilancio).
Estrapolando da tali dichiarazioni gli importi riportati nella sezione IV-bis del quadro RU, limitatamente alle colonne 2 (costi di ricerca intra-muros) e 5 (costi di ricerca extra-muros), i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti che hanno usufruito del pregresso regime di c.d. patent box ammontano ad euro 1,616 miliardi.
Per determinare gli effetti finanziari complessivi ascrivibili al nuovo regime, tale ultima cifra è stata moltiplicata, dapprima, per l'aliquota di computo della maggiorazione, pari al 90%, dappoi, per la percentuale del 27.9%, ottenuta come somma delle aliquote IRES ed IRAP.
Seguendo tale procedimento, sono stati preliminarmente stimati effetti finanziari negativi pari a **405** milioni di euro annui. Tale importo, quindi, rappresenta il minor gettito che si produrrebbe qualora tutti i contribuenti transitassero dal vecchio al nuovo regime patent box.
Nonostante il nuovo regime risulti, in termini generali, meno oneroso per l'erario di quello attualmente in vigore, è stato ipotizzato che il numero di contribuenti che aderirà allo stesso sia pari solo al 10% di coloro che hanno usufruito del beneficio patent box nell'anno 2019.
Inoltre, si è prudenzialmente ipotizzato che, a partire dall'anno 2021, il numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, assumendo come anno indice il 2019, potrebbe aumentare del 20%.
Con specifico riguardo alla prima assunzione, si evidenzia che il calcolo di convenienza tra i due regimi dipende da numerose variabili. In particolare, il nuovo regime potrà dare luogo a diversi benefici, tra i quali si segnalano: una sensibile semplificazione del meccanismo di calcolo del beneficio (e, quindi, minori oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari); una maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio stesso rispetto alle tempistiche attuali; un livello di

complessità significativamente inferiore e connessa mitigazione dell'attuale aleatorietà derivante da potenziali contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria (si pensi ad esempio alla complessità nella individuazione e calcolo del cosiddetto "nexus ratio" fondamentale ai fini del vecchio regime); un immediato maggior beneficio finanziario per quei soggetti le cui previsioni reddituali, in relazione ai bei immateriali rientranti nel regime per gli anni 2021 e ss., siano modeste (poiché in tale caso il nuovo incentivo sarebbe subito utilizzabile).
Pertanto il passaggio al nuovo regime di almeno il 10 % dei contribuenti permette di quantificare:

- effetti positivi in termini di minori oneri, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il risparmio derivabile dalla immediata abrogazione del vecchio regime (1,598 miliardi di euro), pari a **159** milioni di euro annui;
- un aumento degli oneri a carico dell'Erario, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il costo annuo della nuova misura agevolativa (405 milioni di euro), pari a **40** milioni di euro annui.

Per quanto concerne invece la seconda assunzione, le sue conseguenze in termini di gettito sono state determinate moltiplicando la percentuale del 20% per l'importo del minore gettito - sopra stimato in 405 milioni di euro - ottenendo un ammontare di **81** milioni di euro.
In aggiunta, considerato che il nuovo regime non è cumulabile con il credito previsto a fronte dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, attualmente utilizzabile in relazione alle spese sostenute sino al periodo di imposta 2022, la quantificazione tiene conto, per i soli anni 2021 e 2022, degli effetti positivi derivanti dalla mancata fruizione di tale agevolazione, quantificati in **132** milioni di euro per ciascuno dei citati anni.
In particolare, considerato che il credito citato può essere utilizzato in tre rate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento degli investimenti, in termini di casa gli effetti vanno distribuiti su tale intervallo temporale.

VALORI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IRES IRAP	Effetti di cassa della nuova norma in materia di *patent box*	0	-214	-121	-121
IRES IRAP	Effetti di cassa derivanti dall'abrogazione del precedente regime di *patent box*	0	281	159	159
Credito R & D	Effetti di cassa derivanti dall'impossibilità di cumulo delle agevolazioni *patent box* e ricerca e sviluppo	0	44	88	88
Effetti netti in termini di cassa		**0**	**111**	**126**	**126**

Alla luce dei dati sopra indicati, gli effetti di cassa sono positivi in tutti gli anni considerati, nonché per le annualità successive, nelle quali si ritiene che si stabilizzeranno gli effetti positivi derivanti dall'abrogazione del vecchio regime.
Tuttavia, si ritiene, in ottica prudenziale, di non ascrivere effetti finanziari alla disposizione considerandola sostanzialmente neutrale a tali fini.

Articolo 7 (Rifinanziamento Fondo automotive)
La disposizione, al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore automotive, prevede il rifinanziamento, per 100 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo l, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Fondo automotive per contributi ecobonus), da destinare secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue, che costituisce altresì limite di spesa.

Rifinanziamento	100 milioni di euro
Acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 C02 di cui all'articolo l, comma 1031, legge n. 145 del 2018 (elettrico e ibrido)	65 milioni di euro
Acquisto di veicoli commerciali di categoria N l nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica di cui all'articolo l , comma 657, della legge n. 178 del 2020 (veicoli commerciali)	20 milioni di euro • di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici
Acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km C02 di cui all'articolo l, comma 654, legge n. 178 del 2020 (termico)	10 milioni di euro
Contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi (veicoli usati)	5 milioni di euro

Lo stanziamento aggiuntivo, parametrato ai fabbisogni stimati e registrati per le diverse misure ed alle risorse attualmente disponibili per le medesime, pari a complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, consente di dare continuità, in assenza di variazioni significative rispetto al trend ad oggi registrato, per le residue mensilità dell'anno 2021 agli interventi di sostegno nel settore automotive.

Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

CAPO II
Misure urgenti in materia di lavoro

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
Variazione normativa

Comma 1 La proposta normativa modifica l'articolo 26 del D.L. 18/2020 al fine di rendere operativo il rimborso dei periodi di quarantena previsti dal comma 1 e dei periodi di assenza dal lavoro per i soggetti "fragili".

La valutazione è stata effettuata considerando i costi complessivi per gli anni 2020 e 2021, ai quali devono essere detratti gli stanziamenti previsti pari a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 396 milioni di euro per il 2021.

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 1 dell'articolo 26 (quarantena)

Per determinare l'onere del comma 1 fino al 31 dicembre 2020, a lordo dell'attuale stanziamento, si è tenuto conto del totale delle giornate richieste nel 2020 pari a circa 13,2 milioni per 941.500 soggetti assicurati per la malattia. Per il 2021 fino alla metà di agosto sono state richieste per quarantena 12,1 milioni di giornate riferite a circa 870.000 soggetti assicurati. Tenendo conto del trend dell'ultimo mese (15 luglio – 15 agosto) si ipotizza che fino al 31 dicembre 2021 possano essere richieste ulteriori 3,5 milioni di giornate riferite a 248.000 soggetti. Per i soggetti assicurati per la malattia si è tenuto conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro. Pertanto, tenuto conto di una durata media della quarantena di 14 giorni per individuo e di una carenza pari a 3 giorni, si stima che per gli eventi riconducibili al 2020 l'indennità di malattia rimborsata sarà pari a 687,7 milioni di euro di cui 273,4 per contribuzione figurativa. Per l'anno 2021 l'indennità di malattia da rimborsare sarà pari a 816,6 milioni di euro di cui 324,7 per contribuzione figurativa.
Sulla base dei dati desunti dall'osservatorio INPS sulla malattia risulta che il rapporto tra numero di certificati afferenti ai soggetti assicurati e non assicurati sia circa il 17%. Tenuto conto che i soggetti non assicurati sono anche quelli che più facilmente possono usufruire dello smart working tale percentuale è stata ridotta al 15% (141.200 soggetti per il 2020 e 167.700 per il 2021). Considerando un rimborso forfettario di 600 euro pro capite si stima che l'onere da rimborsare alle aziende sarà pari a 84,7 milioni di euro per gli eventi riconducibili al 2020 e 100,6 milioni di euro per il 2021.

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 2 dell'articolo 26 (fragili)

Con riferimento al comma 2 per il 2020 sono state richieste, da soggetti assicurati per la malattia, 1.326.000 giornate mentre dal 1° gennaio 2021 alla metà di agosto 2021 sono state richieste 440.000 giornate e si stima che entro il 31 dicembre 2021 verranno richieste ulteriori 275.000 giornate. Pertanto, tenendo conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro, si perviene ad un onere per gli eventi riconducibili al 2020 di 88,0 milioni di euro di cui 35,0 milioni per contribuzione figurativa mentre per il 2021 si stimano 47,5 milioni di euro di cui 18,9 per contribuzione figurativa.
Per i soggetti "fragili" non assicurati all'INPS per la malattia si è tenuto di una platea di circa 2.500 persone sia per gli eventi riconducibili al 2020 che per il 2021 e di un importo forfettario di 600 euro pro capite. Pertanto, l'onere per i non assicurati sarà pari a 1,5 milioni di euro sia per il 2020 che per il 2021.
Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri complessivi per gli eventi riconducibili al 2020 e 2021 distintamente per i commi 1 e 2 a lordo degli attuali stanziamenti già previsti esclusivamente per i commi 1 e 2.

	2020		2021	
	Totale	di cui figurativa	Totale	di cui figurativa
Quarantena	772,42	273,4	917,2	324,7
Fragili	89,5	35	49	18,9
TOTALE (A)	**861,9**	**308,4**	**966,2**	**343,6**
Finanziamenti a normativa vigente (B)	**663,1**	**165**	**396**	**98,3**

Maggior onere (A-B)	**198,8**	**143,4**	**570,2**	**245,3**

Limitatamente ai commi 1, 2 dell'articolo 26 le risorse già stanziate a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame sono pari a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e ulteriori 396 milioni di euro per il 2021, pertanto il maggior onere per **l'anno 2021 è pari a 769 milioni di euro (198,8 milioni di euro** attribuibili agli eventi dell'anno 2020 il cui diritto origina dalla disposizione in esame e **570,2 milioni di euro** attribuibili agli eventi dell'anno 2021) in termini di saldo netto da finanziare e 380,3 milioni di euro in termini di indebitamento netto.
Il **comma 2** prevede la soppressione del comma 482 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le cui risorse sono utilizzate per la copertura di parte della disposizione in esame.
Il **comma 3** prevede la copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 9 (Congedi parentali)
Sono state estrapolate dagli archivi gestionali dell'Istituto le seguenti informazioni relative alle misure in esame (lettura dati settembre 2021 relativa al periodo gennaio-giugno 2021):

- n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario (assimilabile al congedo parentale in esame): circa 27.000 con un numero medio di giornate fruite pari a 9;
- n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus baby-sitting: 14.000;
- n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus baby-sitting: 10.500;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus baby-sitting è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame.
Ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati sopra riportati, occorre tener conto dell'accelerazione nelle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 12 anni di età che ridurranno sia il rischio contagio che il rischio malattia. Inoltre, è da considerare che la scuola ha inizio a settembre 2021 e che pertanto il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame è ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi dell'anno.
Per contro, rispetto a quanto previsto per il congedo straordinario e il bonus baby-sitting, la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma. Ciò nonostante, prudenzialmente, si è deciso di effettuare la quantificazione dell'onere derivante dal presente emendamento sulla base dei seguenti elementi:
Lavoratori dipendenti:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 30.600;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 77,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;

Lavoratori autonomi:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 14.300;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 48,98 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%;

Lavoratori iscritti Gestione separata:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 10.700;

- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 51,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Da quanto sopra esposto, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente.

Onere derivante dalla concessione del congedo parentale, fino al 31 dicembre 2021, per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, dad o malattia da SARS-CoV-2

Anno 2021 - (importi in milioni di euro)

Tipologia	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti	11,8	7,8	**19,6**
Lavoratori autonomi	3,5	1,7	**5,2**
Lavoratori gestione separata	2,7	1,8	**4,5**
Totale generale	**18,0**	**11,3**	**29,3**

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche si considerano circa 7.000 soggetti per un numero medio di giorni pari a 9 e una retribuzione lorda giornaliera comprensiva della contribuzione previdenziale pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.
Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 10 (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)
La disposizione in esame, al **comma 1**, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la possibilità di assicurare un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi di integrazione salariale straordinaria autorizzato ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 anche qualora l'attività del commissario straordinario si concluda prima della fine del periodo autorizzato.
Il **comma 2** prevede un rifinanziamento di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per garantire le prestazioni integrative del trattamento di cui al comma 1.
Si è ipotizzato che l'attività del commissario abbia termine a giugno 2022 pertanto la disposizione comporterebbe una ulteriore prestazione di integrazione salariale di tre mesi (posto che il trattamento di integrazione salariale di dodici mesi riguarderebbe il periodo ottobre 2021-settembre 2022) per un numero di dipendenti stimato in circa 8.300 lavoratori con retribuzione media mensile ponderata pari a 4.060 euro.

ALITALIA - STIMA ONERI PER PROROGA CIGS

(importi in milioni di euro)

Anni	Oneri CIGS			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2021-09/2022 (80% retr.)
	Prestazioni + ANF	Coperture figurative	Totale	
2022	29,8	33,7	63,5	212,2

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri per un totale di 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 di cui 63,5 milioni di euro per i trattamenti previsti dal comma 1 e pari a 212,2 milioni di euro per l'incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale previsti dal comma 2, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
L'intervento normativo prevede al **comma 1** che i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
Il **comma 2** prevede che i datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le tredici settimane di trattamenti di cui al comma 1 e le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ovvero il periodo di diciassette settimane di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, decorso il periodo autorizzato.

Comma 1 – Assegno ordinario e CIG in deroga
Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dall'intervento normativo, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS con riferimento ai beneficiari del mese di giugno 2021 appartenenti a unità produttive che hanno chiesto almeno 20 settimane ai sensi del DL 41/2021.

- 84.300 beneficiari di assegno ordinario con retribuzione media oraria pari a 11,3 euro, un numero medio mensile di ore fruite pari a 82; l'importo medio orario pro-capite della prestazione di AO è risultato pari a 6,1 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;

- 109.000 beneficiari di CIG in deroga con retribuzione media oraria pari a 11,1 euro e numero medio mensile di ore fruite pari a 81; l'importo medio orario pro-capite della prestazione di CIGD è risultato pari a 6,0 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro.

Gli importi orari delle prestazioni e delle retribuzioni si riferiscono al dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti media maggio-giugno 2021 (lettura settembre 2021).
Sia le platee che le ore fruite sono state prudenzialmente incrementate per tener conto delle domande giacenti e del fatto che le aziende che usufruiranno delle ulteriori settimane concesse dalla norma in esame sono quelle che più hanno risentito della crisi economica derivante dalla pandemia. Pertanto, la stima è stata predisposta sui seguenti parametri:

- 115.000 lavoratori potenziali fruitori di assegno ordinario (AO), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90;
- 135.000 lavoratori potenziali fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame.

Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGD

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale**
Anno 2021								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
Totale	**250.000,0**					**408,1**	**249,8**	**657,9**

Comma 2 – CIGO Settore Tessile

L'articolo 4, c. 2 del Dl 99/2021 poi confluito nell'art. 50-bis del DL 73/2021 prevedeva la concessione di ulteriori 17 settimane di CIGO per il settore tessile nel periodo tra 1/7/2021 e il 31/10/2021. Tale concessione era prevista nel limite dello stanziamento fissato in 185,4 milioni di

euro (113,3 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 72,1 milioni di euro per copertura figurativa).
Per tener conto della forte adesione alla misura in esame e delle 2.943 domande ancora giacenti si stima un ulteriore onere di 80,0 milioni di euro da aggiungere allo stanziamento sopra riportato arrivando a 265,4 milioni di euro ai fini della copertura di quanto previsto dall'art. 4, c. 2, del DL 99/1021 (162,2 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 103,2 milioni di euro per copertura figurativa).
Ipotizzando che tutte le aziende utilizzino le ulteriori 9 settimane per i medesimi lavoratori, sulla base degli stessi parametri utilizzati nella RT dell'art. 4, c. 2, del DL 99/2021 si perviene ad un maggiore onere complessivo di **140,5 milioni di euro** (85,9 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 54,6 milioni di euro per copertura figurativa).

Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo del provvedimento in esame.

Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGD e ulteriori 9 settimane di CIGO per il settore tessile

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale**
Anno 2021								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
CIGO settore tessile	114.000	9	55,0	6,6	4,2	85,9	54,6	140,5
Totale	**364.000,0**					**494,0**	**304,4**	**798,4**

La previsione al **comma 9** si rende necessaria per l'impossibilità di autorizzare ulteriori domande di cassa per le aziende del settore tessile avendo raggiunto in via prospettica il limite di 265,4milioni di euro. La stima del fabbisogno necessario è stata effettuata sulla base delle domande in giacenza e ancora non autorizzate e delle possibili future richieste. Dalla diposizione derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a **80 milioni di euro per l'anno 2021** di cui 31 milioni di euro per contribuzione figurativa.
Il **comma 6** prevede che la disposizione si applichi anche ai fondi di solidarietà di cui di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Considerato che i fondi bilaterali per l'anno 2021 hanno un finanziamento di 2.000 milioni di euro (900 + 1.100 milioni di euro) e che ad oggi risultano effettivamente spesi 685 milioni di euro (654 per l'FSBA e 31 per Formatemp). Stimando prudentemente un ulteriore spesa fino a fine anno di 480 milioni di euro si arriva ad una spesa di 1.165 milioni, pertanto i fondi residui a disposizione 835 milioni di euro possono finanziare le ulteriori 13 settimane previste dalla disposizione per una spesa stimata di 379 milioni di euro e un residuo di risorse di 456 milioni da utilizzare in compensazione per i maggiori oneri previsti dal presente articolo.
Il **comma 10** prevede la rideterminazione in 106 milioni di euro del limite di spesa previsto all'articolo 40-bis comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione normativa consente, in deroga alla normativa vigente in termini di durata della prestazione, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, limitatamente ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale del d.lgs 148/2015 (ordinario e straordinario). Rispetto alle stime dai monitoraggi previsti dalla norma si registra un limitato utilizzo che suggerisce una revisione delle risorse ad esso destinate. Sulla base dei dati attualmente a disposizione si registrano 6 accoglimenti già decretati, 3 pratiche in lavorazione e 6 istanze rigettate. Tutti riguardano aziende medio piccole pertanto mantenendo un ragionevole elemento di prudenza si può immaginare che fino alla fine dell'anno possano essere interessati alla disposizione 30 mila lavoratori. Considerando un'integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano oneri per 106 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 41 milioni per contribuzione figurativa.
Pertanto, l'effetto sulla finanza pubblica è un minor onere pari a 245 milioni di euro per l'anno 2021 di cui 96 per minore contribuzione figurativa.
Il **comma 11** prevede la revisione dei limiti delle minori entrate contributive derivanti dal contratto di rioccupazione. Considerata l'adesione al nuovo contratto (si registrano sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie incrociate con la DID meno di 60 mila attivazioni potenzialmente interessate fino al 20 settembre 2021). Pertanto, considerando che la norma prevede l'agevolazione fino al 31 ottobre 2021 prudenzialmente si stimano complessivamente 120 mila assunzioni con contratto di rioccupazione e tenendo conto delle stesse ipotesi effettuate nella relazione tecnica di istituzione del contratto di rioccupazione, si stimano i seguenti effetti finanziari.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Anni	Numero rapporti di lavoro con esonero	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	120.000	-216,0	-	-216,0
2022		-108,0	74,5	-33,5
2023		0,0	6,6	+6,6
2024			-15,3	-15,3

Dal comma 11 derivano in sostanza maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali per 369,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 184,8 milioni di euro per l'anno 2022. Ne derivano minori entrate fiscali per l'anno 2023 valutate in 11,4 milioni di euro.
Il **comma 12** prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9 pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 a cui si provvede:
a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal comma 6;
b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal comma 10;
c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;

d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.
Il **comma 13** prevede l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2021dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in base alle esigenze che derivano dall'attività di monitoraggio ai fini di consentire l'erogazione per il 2021 ai soggetti beneficiari.
Il **comma 14** prevede la copertura finanziaria degli oneri del comma 13 pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Il **comma 15** prevede la soppressione del quinto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Comma 16 si propone l'introduzione del comma 251-ter nell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che dispone la proroga in continuità fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità concessa nel precedente comma 251-bis, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia che hanno presentato domanda di indennità nel 2020. Dagli archivi INPS, i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, che hanno presentato domanda nel 2020, di cui al comma 251-bis, sono risultati 60 unità: per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 1.038 euro (comprensivo degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro.

Oneri (in migliaia di euro)			
n. beneficiari	**Prestazioni (compresi ANF)**	**Contributi figurativi**	**Totale**
60	747,4	641,5	1.388,9

Comma 17 prevede che i benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019. n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.

Articolo 12 (Disposizioni in materia di mobilità del personale)
La proposta serve ad evitare che l'interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 1.1. dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla legge di conversione del DL 80/2021, legge n. 113/2021, escluda il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dipendenti dall'applicazione della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso.
La misura, di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Quanto alle previsioni contenute nel **comma 1 lett. c) n. 4** si segnala che gli importi mediamente introitati a seguito delle prescrizioni obbligatorie emanate dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro ammontano mediamente a circa 10.400.000 euro annui (nel 2019 euro 13.445.594, nel 2020 euro 7.423.543).
Quanto alla istituzione della banca dati prevista al **comma 1 lett. f)**, i relativi costi sono stati calcolati prendendo a riferimento analoghe banche dati già avviate e gestite dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il costo pari ad euro 1.500.000 è relativo al solo anno 2022 mentre la relativa manutenzione sarà a carico del bilancio dell'Ispettorato.
Le ulteriori disposizioni contenute al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3. La disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del C.C.N.L. comparto Funzioni Centrali, profilo professionale di "Ispettore".
La quantificazione degli oneri assunzionali è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite (a lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ispettorato):

Stipendio tabellare	Tredicesima mensilità	Indennità di Amministrazione	Totale Lordo dipendente (CCNL vigente)	INPS gestione ex Inpdap 24,20%	Opera Previdenza/ TFR 5,68%	IRAP 8,50%	Totale trattamento fisso e continuativo (Lordo Amministrazione)	Trattamento accessorio (adeguamento FRD) determinato in relazione alla media pro-capite attuale del personale INL	TOTALE COMPLESSIVO (FONDAMENTALE E ACCESSORIO MEDIO)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA PRO CAPITE ANNUA LORDA A REGIME
22.291,78	1.857,65	2.772,72	**26.922,15**	6.515,16	1.529,18	2.288,38	**37.254,87**	4.458,00	**41.712,87**	1.576,75	**43.289,62**

Tenuto conto che le predette assunzioni, in ragione dei necessari tempi tecnici per lo svolgimento delle procedure concorsuali, potranno verosimilmente essere effettuate non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022, un onere complessivo pari ad euro 22.164.285,44 (rateo di spesa). L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è invece pari ad euro 44.328.570,88.
La norma è finalizzata a colmare le carenze di organico esistenti in Area III, tenuto conto delle facoltà assunzionali dell'Ispettorato esercitabili a legislazione vigente (cfr. P.T.F.P. INL relativo al triennio 2021/2023).
In particolare, a fronte di una dotazione organica dell'Area III pari a n. 4.479 unità, alla data del 1° gennaio 2021 risultavano in servizio n. 2.882 unità di personale, con una scopertura, pertanto, pari a n. 1.597 unità.
Delle citate 1.597 unità ne sono state messe a concorso (procedure in corso) n. 1.222 e n. 300 sono destinate da specifiche disposizioni legislative all'assunzione di ispettori tecnici.
Inoltre, con riferimento al personale ispettivo, si rappresenta che, al netto delle procedure concorsuali già avviate, le facoltà assunzionali derivanti da turn-over (ancora da autorizzare e considerando anche le cessazioni del personale di ruolo che interverranno al 31 dicembre 2021) sono solo n. 58, mentre le facoltà previste da speciali disposizioni legislative sono state interamente utilizzate.
Per quanto concerne lo svolgimento della procedura concorsuale è stato quantificato un onere, per l'anno 2022, pari ad euro 1.500.000, il cui importo è coerente con quello sostenuto dall'Ispettorato per far fronte allo svolgimento di analoghe procedure concorsuali (ad esempio, concorso RIPAM per l'assunzione di circa 1.000 unità di personale di Area III).
Quanto alle maggiori spese di funzionamento collegate all'assunzione del nuovo contingente di personale pari a 1.024 unità, si fa presente che l'Ispettorato dovrà sostenere per le proprie strutture e uffici:

1) **oneri di diretta imputazione**: per interventi formativi e di addestramento obbligatori, per missioni e trasferte a fronte delle ispezioni riguardanti la vigilanza lavoristica di prevenzione e contrasto agli illeciti, per l'equipaggiamento necessario allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio: mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per segnalazioni, ecc.), per assicurare un servizio di noleggio di autovetture e furgoni senza conducente, per giorni non continuativi, in tutte le provincie del territorio nazionale italiano, finalizzato alle attività di polizia giudiziaria, per l'acquisto di personal computer, terminali (comprensivi delle periferiche di base, tastiera, mouse e del software di base necessario per il loro funzionamento), per la telefonia mobile;

2) **oneri comuni**: energia elettrica, acqua, gas, spese di condominio, spese di locazione passiva di beni immobili, mobili e arredi, licenze d'uso per software, noleggi di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi, manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.

Di seguito, si riportano le tabelle con il dettaglio delle suddette spese di funzionamento:

Tabella 1 - Spese di funzionamento annue pro capite

Tipologia di spesa/annualità	2022	2023	2024
Parte corrente (Indennità di missione e di trasferta, acquisto di servizi per formazione specialistica, acquisto di servizi per formazione obbligatoria, carburanti, combustibili e lubrificanti, equipaggiamento, materiale informatico, altri beni e materiali di consumo, utenze e canoni, servizi amministrativi, servizi sanitari, manutenzioni ordinaria, servizi informatici e telecomunicazioni)	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Una tantum (spese in conto capitale per mobili e arredi e per l'acquisto di personal computer (terminali, comprensivi delle periferiche di base e del software necessario per il loro funzionamento).	4.000,00	-	-
TOTALE	**6.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Tabella 2 - Sintesi maggiori spese di funzionamento dell'INL ripartito per capitoli dello stato di previsione dello MLPS per l'assunzione di 1.024 unità di personale

Capitoli	2022	2023	2024
1231 – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	2.560.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
7131 – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	4.096.000,00	-	-
TOTALE	**6.656.000,00**	**5.120.000,00**	**5.120.000,00**

Alle suddette spese di funzionamento degli uffici dell'I.N.L. vanno aggiunte le spese per l'acquisto di beni e servizi legate all'equipaggiamento delle nuove unità di personale necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del medesimo personale.

Nel dettaglio, il relativo costo è stato calcolato tenendo conto dell'approvvigionamento di n. 1 pc portatile per ciascuna unità ispettiva (costo medio euro 1.000 x 1.114 unità = euro 1.114.000) nel 2022 e delle relative licenze software e middleware a decorrere dallo stesso anno (spesa media euro 1.200 x 1.114 = 1.336.800).

Pertanto, i costi per le spese anzidette ammontano complessivamente ad euro 2.450.800 per l'anno 2022 ed euro 1.336.000 a decorrere dal 2023.

Quanto all'aumento dell'organico del personale dell'Arma dei Carabinieri da destinare al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 90 unità e previsto al **comma 4** si rappresenta quanto segue. L'incremento, in particolare, è relativo a 45 unità nel ruolo Ispettori e 45 nel ruolo Appuntati e Carabinieri. L'onere correlato alle citate assunzioni è pari ad euro 658.288 per l'anno 2022, ad euro 3.756.018 per l'anno 2023, ad euro 4.328.623 per l'anno 2024, ad euro 4.544.998 per l'anno 2025, ad euro 4.595.330 per l'anno 2026, ad euro € 4.668.246 per l'anno 2027, ad euro € 4.713.412 per gli anni dal 2028 al 2031, ad euro 4.766.424 per l'anno 2032 e ad euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

I suddetti oneri tengono conto degli effetti legati alla tornata contrattuale 2019- 2021(pari ad un incremento medio del 4,26%).

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri individuali per l'assunzione delle unità nei due differenti ruoli.

		onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
ENTI TA'	qualifica stipendiale	base	*accessorio* (FESI+ straord.)	TOTALE incrementato del 4,26%		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo	
45	*Allievo Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
	Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	10	€ 1.713.436,99	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	8	€ 1.370.749,59	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
	Car. Scelto	€ 39.648,22	€ 5.620,52	€ 47.197,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 707.957,82	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	8	€ 1.415.915,65	0	€ 0,00			
	Appuntato	€ 41.357,68	€ 5.620,52	€ 48.979,47	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 734.692,07	12	€ 2.204.076,21			
				Totale oneri	4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.078.707,42	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.150.607,72	12	€ 2.204.076,21		
45	*Allievo Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
	Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	10	€ 1.713.436,99	6	€ 1.028.062,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
	Maresciallo	€ 47.427,92	€ 5.620,52	€ 55.308,30	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.244.436,83	12	€ 2.488.873,66	6	€ 1.244.436,83	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
	Maresciallo ord.	€ 49.573,52	€ 5.620,52	€ 57.545,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.294.769,28	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	6	€ 1.294.769,39	0	€ 0,00			
	Maresciallo capo	€ 50.693,70	€ 5.620,52	€ 58.713,21	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.321.047,13	12	€ 2.642.094,26			
				Totale oneri	4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.272.499,02	12	€ 2.488.873,66	12	€ 2.539.206,11	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.615.816,52	12	€ 2.642.094,26			
						€ 658.288		€ 3.756.018		€ 4.328.623		€ 4.544.998		€ 4.595.330		€ 4.668.246		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.766.424		€ 4.846.170			

Il **comma 5** autorizza, a decorrere dal 1° settembre 2022, l'Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali 45 unità del ruolo ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.
Il **comma 6** prevede la copertura degli oneri pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, ai sensi dell'articolo 17.

CAPO IV
Misure finanziarie urgenti

Articolo 14 (Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
Il **comma 1** autorizza nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una spesa pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026, per assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. Tale autorizzazione decorre dall'esercizio finanziario 2021 e serve a coprire il trasferimento alla Repubblica di San Marino della somma necessaria per compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del CH 51,e al non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della Legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino nell'ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5 G. Nelle more della ratifica dell'Accordo bilaterale con San Marino, la spesa autorizzata dal comma 1 deve intendersi aggiuntiva rispetto all'autorizzazione di spesa vigente stanziata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 164/2015 sul capitolo 2183/MEF, p.g. 1 "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri" e pari a euro 2.878.569. Si precisa che, poiché le frequenze di cui si tratta sono nella disponibilità, internazionalmente riconosciuta, della Repubblica di San Marino, il loro mancato utilizzo da parte di detto Stato e il conseguente utilizzo da parte dell'Italia non comporta minori entrate per la finanza pubblica italiana.
La quantificazione degli oneri relativi alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa prevista dal **comma 2** è basata sull'esperienza della Presidenza italiana del G20 ed è così suddiviso:
- 800.000 euro per l'organizzazione della riunione dei Ministri degli affari esteri del Consiglio d'Europa, che costituisce l'impegno principale dell'esercizio di Presidenza, prevedendo la partecipazione di tutti gli organi del Consiglio d'Europa dei 47 Stati Membri e dei 5 Paesi con status di osservatore, per una partecipazione stimata di 350 persone. La stima include i costi della segreteria organizzativa, le spese di alloggio per i capi delegazione, i costi di catering, affitto, allestimento e sicurezza delle sale, nonché spese relative alla realizzazione di materiale promozionale e divulgativo;
- 600.000 euro per l'organizzazione di eventi a livello ministeriale e conferenze attinenti alle priorità della nostra Presidenza, da tenersi in collaborazione con il Consiglio d'Europa e con le altre amministrazioni dello Stato e con apertura alla società civile. Tale impegno corrisponde alla prassi univoca delle Presidenze di turno del Consiglio d'Europa;

- 180.000 euro per l'organizzazione in Italia e a Strasburgo di eventi di promozione culturale sulla base della prassi seguita da tutte le presidenze di turno;
- 120.000 euro per le spese di comunicazione e per le spese di funzionamento e di missione della Task Force istituita presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e incaricata dell'organizzazione della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Una quota parte del predetto importo complessivo, pari a 200.000 euro, è attribuibile all'esercizio finanziario 2021, per l'esigenza di svolgere fin da subito le necessarie attività preparatorie. Lo stanziamento previsto nell'ambito della delibera missioni internazionali per l'anno 2021, pari a 375.000 euro, si è rivelato insufficiente, anche in relazione alla pandemia ancora in essere.

La ripartizione tra le varie voci di spesa è puramente indicativa: nel rispetto del limite massimo di spesa di 1,7 milioni di euro, gli importi dedicati alle singole attività sono suscettibili di variazioni a seconda delle effettive esigenze.

MINISTERIALE ESTERI

Evento culturale e ricevimento per delegazioni sera del 19 maggio 2022

Sala per l'evento	**Ipotesi budget**	**Note**	
Affitto sala (sala da determinare dopo stanziamento)	60.000,00 €		
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc)	30.000,00 €		
Audio e microfoni	30.000,00 €		
Schermi, videocamere e regia video	45.000,00 €		
Subtotale			**165.000,00 €**
REGISTRAZIONE			
Subtotale			**2.000,00 €**
INTERPRETATION			
Cabine d'interpretariato - 3 sedute - n. 300 Ricevitori e cuffie interpretariato			
Subtotale			**11.500,00 €**
DECORAZIONI			
Fiori per sala congressi	15.000,00 €		
Sfondo per sessioni e foto istituzionali	25.000,00 €		
Allestimenti vari (bandiere, arredi)	5.000,00 €		
Subtotale			**45.000,00 €**
RINFRESCHI			
Tavolo tè/caffè per la sala congressi			
Subtotale			**2.500,00 €**
SESSIONE INFORMALE - STANZA A			
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc)	10.000,00 €		
Audio e microfoni	5.000,00 €		
Schermi, videocamere e regia video	5.000,00 €		
Cabine d'interpretariato 3 sedute - n. 100 Ricevitori e cuffie interpretariato	10.000,00 €		
Aperitivo/coffe break			

	5.000,00 €	
Subtotale		**35.000,00 €**
SESSIONE INFORMALE - STANZA B		
Buffet con piatti freddi e caldi		
Subtotale		**10.500,00 €**
STANZA VIP E STANZE PER BILATERALI Vip lounge per capi delegazione, ufficio per SG e stanze per bilaterali		
Subtotale		**8.000,00 €**
STANZA PER POSSIBILE CERIMONIE PER FIRME		
Subtotale		**5.000,00 €**
UFFICI PER DELEGAZIONI		
Arredi	3.000,00 €	
Computer, stampanti e toner	3.500,00 €	
Subtotale		**6.500,00 €**
REQUISITI PER GLI UFFICI		
Ufficio per il Segretariato (10 pax)		
Subtotale		**3.500,00 €**
Ufficio per il Cerimoniale del Consiglio d'Europa		
Subtotale		**1.500,00 €**
CANCELLERIA E SIMILI		
Subtotale		**3.000,00 €**
Liasion officers per le delegazioni		
Subtotale		**44.000,00 €**
SALA STAMPA		
Subtotale		**14.000,00 €**
QUESTIONI DI CERIMONIALE		
Hostess and Stewards in aeroporto	190.000,00 €	
Noleggio mezzi di trasporto	15.000,00 €	
Subtotale		**205.000,00 €**
CENA DI GALA (100 persone)		
Subtotale		**180.000,00 €**
IMPREVISTI		**58.000,00 €**
TOTALE		**800.000,00 €**

SPESE PER ALTRI EVENTI A LIVELLO MINISTERIALE E CON SOCIETA' CIVILE

EVENTO DIP. POLITICHE GIOVANILI

Trasferimenti meeting	**Unità**	**Ammontare**	**Numero**	**Totale**
Viaggi team coordinamento/segreteria (5p)	Viaggio	150,00 €	5	750,00 €
Alloggio coordinamento/segreteria (5px5g)	Giorno	90,00 €	25	2.250,00 €
Corrispettivo per esperti (2 al gg x 3gg)	Unità	500,00 €	6	3.000,00 €

Viaggi relatori (30p)	Viaggio	250,00 €	30	7.500,00 €
Alloggio relatori (30px1g)	Giorno	150,00 €	30	4.500,00 €
Mobilità locale relatori (15px3g)	Giorno	60,00 €	45	2.700,00 €
Viaggi partecipanti (50 min. 50 civil servants, 50 ass. giovanili)	Viaggio	250,00 €	150	37.500,00 €
Associazioni giovanili ITA (50p.)	Viaggio	150,00 €	50	7.500,00 €
Alloggio partecipanti (200px3g)	Giorno	51,00 €	600	30.600,00 €
Mobilità locale eventi esterni Torino	Giorno	3.000,00 €	1	3.000,00 €
Imprevisti				700,00 €
				100.000,00 €

EVENTO DIP. POLITICHE ANTI DROGA

Coffee break	**5.000,00 €**

EVENTO DIP. PARI OPPORTUNITA'

Personale (hostess, steward, tecnici informatici, interpreti)	75.000,00 €
Catering (coffee break, acqua, evento sociale)	20.000,00 €
Logistica	30.000,00 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000,00 €
Grafica e tipografia	20.000,00 €
Informatica (microfoni, servizio di wifi, impianti tecnici)	30.000,00 €
	195.000,00 €

TOTALE

EVENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Segreteria organizzativa	60.000,00 €
Personale (hostess, steward, tecnici informatici, interpreti, liaison officer)	75.000,00 €
Catering (coffee break, acqua, evento sociale)	25.000,00 €
Logistica	50.000,00 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000,00 €
Grafica e tipografia	25.000,00 €

Trasferimenti e altri servizi	15.000,00 €
Informatica (microfoni, servizio di wifi, impianti tecnici)	29.500,00 €
Forniture (materiale di cancelleria)	500,00 €
	300.000,00 €

SPESE PER IL PROGRAMMA CULTURALE 2022

Mostra a Roma per Ministeriale Esteri	60.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Cultura	30.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Esteri	30.000 €
Mostra a Venezia	60.000 €
	180.000 €

FUNZIONAMENTO E MISSIONI

MISSIONI	**N. GIORNI**	**COSTO PER MISSIONE**	**N./PAX**	**TOT.**
Missioni mensili a Strasburgo		1.000 €	5 MISSIONI/2 PERSONE	10.000 €
Missioni del RP a Roma		1.000 €	4 MISSIONI/1 PERSONA	4.000 €
Missioni in località italiane in preparazione di eventi culturali		500 €	7 MISSIONI/2 PERSONE	7.000 €
TOTALE			**Subtotale**	**21.000 €**

FUNZIONAMENTO E COMUNICAZIONE		**TOT.**
Spese di comunicazione		50.000 €
Spese di funzionamento (Personale somministrato, cancelleria, attrezzature)		49.000 €
	Subtotale	**99.000 €**

TOTALE FUNZIONAMENTO E MISSIONI	**120.000 €**

TOTALE SPESE PRESIDENZA	**1.700.000,00 €**

Il **comma 3** indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 euro mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 a decorrere dall'anno 2023.

Si precisa al riguardo che, in sede di quantificazione dello stanziamento di tale voce, era già stata espressamente prevista la copertura della modifica dell'accordo di cooperazione radiotelevisiva con San Marino, dei cui effetti finanziari il presente provvedimento costituisce un'anticipazione, in ragione dell'urgenza di provvedere all'utilizzo dei canali occorrenti per implementare la decisione

2017/899/UE e per consentire l'attivazione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, nel rispetto delle scadenze previste. Si sottolinea che anche le spese di cui al comma 2 sono riconducibili a obbligazioni internazionali, in quanto l'esercizio della presidenza da parte dell'Italia e le connesse responsabilità costituiscono l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'articolo 18 dello Statuto del Consiglio d'Europa, ratificato e reso esecutivo dalla legge 23 luglio 1949, n. 433.

Il **comma 4** dispone uno stanziamento di 2 milioni di euro, che permette di soddisfare i crediti privilegiati di primo (euro 1.377.654,88) e di secondo grado (pari a euro 248.866,55). Con la quota restante, oltre a fare fronte ad eventuali ulteriori crediti privilegiati che dovessero emergere (al momento non previsti), si potrà dare parziale soddisfacimento ai creditori chirografari (che vantano crediti per euro 3.334.989,58).

La disposizione non è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nell'autorizzazione di spesa, in considerazione del fatto che, a mente dell'articolo 15 del DL n. 98/2011, alle passività della liquidazione degli enti pubblici si fa fronte nei limiti degli attivi accertati con la liquidazione stessa.

All'onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 5 Cappellani militari Il comma è stato predisposto in aderenza all'ordine del giorno adottato dalla Camera dei Deputati il 14 aprile 2021 in sede di approvazione definitiva della legge 22 aprile 2021, n. 70, che impegna il Governo a ricercare soluzioni per disciplinare la graduale applicazione del nuovo assetto normativo derivante dall'Intesa sull'assistenza spirituale alle Forze armate con specifico riferimento al fatto che in talune posizioni i cappellani militari in servizio risultano in esubero rispetto al nuovo organico (fissato a 162 unità, dal comma 2 dell'articolo 1547 del codice dell'ordinamento militare). In tale contesto il Governo dovrà, nella fase iniziale di applicazione dell'Intesa, considerare transitoriamente l'organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in esubero e compensandone l'onere attraverso i mancati reclutamenti ovvero le mancate promozioni per le posizioni non coperte in altri gradi.

Allo scopo, si introducono nel codice dell'ordinamento militare (libro quinto - personale civile e personale ausiliario delle forze armate, titolo III - personale religioso e libro nono - disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, titolo II - disposizioni transitorie, sezione V - personale ausiliario delle Forze armate) le seguenti disposizioni.

All'articolo 2259 (Disposizioni provvisorie per i cappellani militari), dopo il comma 3, sono inseriti i commi da 3-bis a 3-quinquies che recano la graduale riduzione degli organici complessivi dei cappellani militari. Il comma 3-bis, definisce il limite massimo delle immissioni dei cappellani militari correlandolo al tetto finanziario costituito dall'onere complessivo teorico a regime. Autorizza il mantenimento in servizio dei terzi cappellani militari capo (grado in esaurimento in quanto cancellato dall'Intesa, non più previsto dall'articolo 1546 del codice dell'ordinamento militare) e dei secondi cappellani militari capo in eccedenza (nel periodo transitorio) rispetto a volumi organici fissati dall'Intesa (l'articolo 1546, comma 1, lett. a) fissa il numero complessivo a 10 unità).

Il tetto finanziario è determinato moltiplicando i costi unitari medi dei singoli gradi per l'organico di regime.

Nella tabella 1 sono riportati: l'organico teorico, i costi medi unitari (determinati tenendo conto delle modifiche intervenute al trattamento economico) e il limite finanziario determinato moltiplicando l'organico teorico per i costi medi unitari, entro il quale devono essere contenuti gli oneri complessivi delle consistenze effettive.

Tabella 1 - Determinazione del limite finanziario

QUALIFICA ECONOMICA	Organico Teorico	CMU	Limite finanziario
Ordinario Militare (Generale di corpo d'armata)	1	212.521	212.521
Vicario Generale (Generale di divisione)	1	186.045	186.045
Terzo Capp. Milit. Capo (Col. + 23 anni)	0	130.517	0
Secondo Capp. Milit. Capo (Ten. Col. + 23 anni)	10	111.108	1.111.081
Primo Capp. Milit. Capo (Maggiore) (1)	50	105.947	5.297.374
Cappellano Capo (Capitano + 10 anni)	50	58.446	2.922.319
Cappellano Addetto (Tenente)	25	54.586	1.364.661
Cappellano Complemento (Sottotenente)	25	45.790	1.144.750
TOTALE	**162**		**12.238.751**

(1) Costo Medio ponderato calcolato su 35 Primi Cappellani Capo +23 e 15 Primi Cappellani Capo +13

Il comma 3-ter dispone il "congelamento" delle procedure di avanzamento al grado di secondo cappellano militare capo fino al raggiungimento degli organici stabiliti per tale grado (10 unità) dall'art. 1546, comma 1, lettera a).

Il comma 3-quater, a seguito della soppressione del grado di terzo cappellano militare capo, dispone la cessazione delle procedure di avanzamento a tale grado.

Il comma 3-quinquies reca disposizioni di salvaguardia del trattamento economico per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dell'Intesa, prevedendo l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra le indennità operative e le indennità per servizi di istituto in godimento e la misura dell'indennità di impiego operativo di base come disposto dall'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare. La disposizione non comporta maggiori oneri.

Nel libro quinto, all'articolo 1611 (Forme di avanzamento), è stato aggiunto il comma 2-bis, quale disposizione "a regime", che prevede che l'avanzamento al grado di secondo cappellano militare capo avvenga nei limiti delle vacanze organiche (la dotazione organica per tale grado è fissata a 10 unità dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).

In funzione delle sopra descritte modifiche introdotte dall'Intesa si è provveduto a sviluppare l'andamento delle consistenze effettive per ogni grado, supponendo, in via conservativa, fuoriuscite esclusivamente per età e limitando le immissioni al fine di assicurare il rispetto del tetto finanziario. Gli avanzamenti sono stati ipotizzati tenendo conto delle nuove permanenze e delle modalità di avanzamento "a vacanza" per l'accesso al grado di secondo cappellano militare capo.

Lo sviluppo delle consistenze è riportato nella successiva Tabella 2.

Tabella 2 - Sviluppo delle consistenze dei cappellani militari

Cappellani Militari	2021	2022	20233	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ordinario Militare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vicario Generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terzo Cappellano Capo	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0	0
Secondo Cappellano Capo	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12	10
Primo Cappellano Capo	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42	39
Cappellano Capo	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36	38
Cappellano Addetto SPE	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16	19
Cappellano Addetto CPL	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEMENTO	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35	38
Totale	**140**	**142**	**144**	**144**	**144**	**145**	**143**	**145**	**143**	**143**	**146**

Nelle tabelle seguenti (da 3.a a 3.g) è riportato lo sviluppo delle consistenze dei cappellani militari distinti per grado.

Tabella 3.a - Piano delle immissioni nel grado di cappellano di complemento nel periodo transitorio

Cappellani di COMPLEMENTO	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Consistenze iniziali	0	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35
Immissioni	2	2	3	4	5	5	6	8	8	8	8
Passaggio in SPE	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	**2**	**4**	**7**	**11**	**16**	**19**	**23**	**28**	**32**	**35**	**38**

Tabella 3.b - Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto CPL nel periodo transitorio

Cappellani Addetti di COMPLEMENTO	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Consistenze iniziali	19	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0
Immissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passaggio in SPE	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	**16**	**12**	**8**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabella 3.c - Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto SPE nel periodo transitorio

Cappellani Addetti SPE	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Consistenze iniziali	17	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16
Immissioni da Cappellano CPL	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Immissioni da Cappellano Addetto CPL	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Promozioni a Cappellano Capo	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	**20**	**18**	**20**	**19**	**19**	**18**	**16**	**15**	**15**	**16**	**19**

Tabella 3.d - Piano delle immissioni nel grado di cappellano capo nel periodo transitorio

Cappellani Capi	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Consistenze iniziali	43	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36
Immissioni da Cappellano Addetto	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Promozioni a 1° Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	**40**	**46**	**41**	**41**	**35**	**32**	**32**	**34**	**36**	**36**	**38**

Tabella 3.e - Piano delle immissioni nel grado di primo cappellano capo nel periodo transitorio

Primi Cappellani Capi	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Consistenze iniziali	16	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42
Immissioni da Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Promozioni a 2° Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	1	0	2	2	3	3	2
Totale consistenze	**13**	**13**	**20**	**25**	**34**	**40**	**42**	**42**	**41**	**42**	**39**

Tabella 3.f - Piano delle immissioni nel grado di secondo cappellano capo nel periodo transitorio

Secondi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	34	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12
Immissioni da Primo Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	1	3	3	3	3	4	7	4	3
Totale consistenze	**40**	**40**	**39**	**36**	**33**	**30**	**27**	**23**	**16**	**12**	**10**

Tabella 3.g - Piano delle immissioni nel grado di terzo cappellano capo nel periodo transitorio

Secondi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	7	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0
Zero Immissioni (grado cancellato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	1	1	1	3	0	0	1	0
Totale consistenze	**7**	**7**	**7**	**6**	**5**	**4**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**

Nella Tabella 4 sono riportati gli oneri determinati moltiplicando lo sviluppo delle consistenze per i Costi Medi Unitari.

Tabella 4: Sviluppo degli oneri dei cappellani militari

Cappellani Militari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ordinario Militare	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521
Vicario Generale	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045
Terzo Cappellano Capo	913.618	913.618	913.618	783.101	652.584	522.067	130.517	130.517	130.517	0	0
Secondo Cappellano Capo	4.444.323	4.444.323	4.333.215	3.999.890	3.666.566	3.333.242	2.999.918	2.555.486	1.777.729	1.333.297	1.111.081
Primo Cappellano Capo	1.377.317	1.377.317	2.118.949	2.648.687	3.602.214	4.237.899	4.449.794	4.449.794	4.343.846	4.449.794	4.131.951
Cappellano Capo	2.337.855	2.688.533	2.396.301	2.396.301	2.045.623	1.870.284	1.870.284	1.987.177	2.104.069	2.104.069	2.220.962
Cappellano Addetto SPE	1.091.729	982.556	1.091.729	1.037.142	1.037.142	982.556	873.383	818.797	818.797	873.383	1.037.142
Cappellano Addetto CPL	873.383	655.037	436.692	218.346	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEMENTO	91.580	183.160	320.530	503.690	732.640	870.010	1.053.170	1.282.119	1.465.279	1.602.649	1.740.019
Totale	**11.528.370**	**11.643.110**	**12.009.599**	**11.985.723**	**12.135.335**	**12.214.623**	**11.775.631**	**11.622.455**	**11.038.803**	**10.761.758**	**10.639.722**

Lo sviluppo delle consistenze prospettato, moltiplicato per i costi medi unitari, assicura il rispetto del limite finanziario.

Comma 6 La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 (Proroga "Strade sicure" e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)

Commi 1-2. Proroga Strade sicure. La proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, comporta una spesa complessiva di **5.080.080 euro**.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 61 gg. dal 1° novembre al 31 dicembre 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.250.010 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 1.352.268 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 41.170 euro;
- materiali ed attrezzare varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 7.500 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 688.995 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggiamento, ammontante a complessivi 1.607.655 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 66.603 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 65.880 euro.

ONERI DI PERSONALE				
	numero	**costi unitari**	**costo/mese**	**costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	29,44	665.050	1.352.268
Straordinario	753	17,66	625.005	1.250.010
TOTALE SPESE PERSONALE			1.290.055	2.602.278
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	**costi unitari**	**costo/mese**	
Vitto strutture civili	753	15,00	338.850	688.995
Alloggio strutture civili	753	35,00	790.650	1.607.655
equipaggiamento/vestiario	753	1,45	32.756	66.603
funzionamento automezzi	54	20,00	32.400	65.880
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.194.656	2.429.133
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				41.170
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				7.500
TOTALE ONERI UNA TANTUM				**48.670**
RIEPILOGO			**costo/mese (30 gg.)**	**costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)**
ONERI DI PERSONALE			1.290.055	2.602.278
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.194.656	2.429.133
TOTALE ONERI			2.484.710	5.031.410
ONERI UNA TANTUM				48.670
TOTALE GENERALE			1.588.150	**5.080.080**

Commi 3 e 4 La disposizione in esame prevede l'incremento di 400 unità di personale delle Forze armate facenti parte del dispositivo "Strade Sicure", di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178), da impiegare per rafforzare i dispositivi di sicurezza interna del Paese in occasione dello svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre 2021. L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 25 ottobre fino al 3 novembre 2021. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 25 ottobre al 3 novembre 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo 1 del decreto-legge rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1) il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati;
2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 400 unità;

- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 10 gg. dal 25 ottobre al 3 novembre 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 110.559 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 69.000 euro;
- viveri, ammontante a complessivi 9.600 euro, calcolando un incremento giornaliero alla razione viveri, pari a euro 2,40 pro-capite;
- servizi generali ammontante a complessivi 8.400 euro, considerando un incremento pro capite giornaliero pari a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 5.800 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 5.800 euro;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti,) per un onere complessivo di circa 30.000 euro;
- sanificazione personale, mezzi e materiali per un onere complessivo di circa 40.000 euro;
- materiali ed attrezzare varie, ammontanti a complessivi 30.000 euro.

Pertanto, a fronte dell'impiego delle 400 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a **309.159 euro**. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri.

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

CONCORSO G20 - 400 UN. DAL 25/10 AL 03/11 2021

400 MILITARI IN SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	**costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. in sede	400	€ 17,25	€ 207.000	€ 69.000
Straordinario	400	€ 17,66	€ 332.008	€ 110.559
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 539.008**	**€ 179.559**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	400	€ 2,40	€ 28.800	€ 9.600
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	400	€ 2,10	€ 25.200	€ 8.400
Equipaggiamento/vestiario	400	€ 1,45	€ 17.400	€ 5.800
Funzionamento automezzi	29	€ 20	€ 17.400	€ 5.800
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 88.800**	**€ 29.600**

ONERI UNA TANTUM	
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti)	€ 30.000
Sanificazione personale, mezzi e materiali	€ 40.000
Materiali e attrezzature varie	€ 30.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 100.000

RIEPILOGO		
	costo/mese	**costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	€ 539.008	€ 179.559
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 88.800	€ 29.600
TOTALE ONERI	**€ 627.808**	**€ 209.159**
ONERI UNA TANTUM		€ 100.000
TOTALE GENERALE	**€ 727.808**	**€ 309.159**

Comma 5 autorizza la spesa di euro 1.659.477 al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti aeronavali della Difesa

Il **comma 6** prevede la copertura degli oneri pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

CAPO V
Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 16 (Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 1** incrementa di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Comma 2 La disposizione incrementa di 200 mln di euro per l'anno 2021 le risorse destinate al contratto di programma con Ferrovie dello Stato italiane Spa, attribuite a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Comma 3 - La disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27/12/2006, n. 296 di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
La disposizione è finalizzata a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di sottoscrivere, un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una, esercitando la facoltà prevista nella legge autorizzatoria.
Le disposizioni recate dai **commi 4, 5 e 6** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ripartire tra le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna le risorse già stanziate per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il **comma 7** comporta oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021
Il **comma 8** ha natura ordinamentale e di salvaguardia stabilendo che l'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi ivi richiamati.
Comma 9 La disposizione è finalizzata ad accelerare la spesa per il completamento dei programmi di investimento già in corso autorizzando la spesa di 340 milioni di euro nel 2021. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.
Comma 10 La norma – finalizzata a dare attuazione alle sentenze n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021 con le quali il Consiglio di Stato, in seguito all'annullamento decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M. 10 settembre 2015 recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, ha definitivamente condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze alla restituzione delle somme quantificate nell'importo complessivo di 61.991.121,11, incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo – comporta un onere di 62.924.215 pari alla somma di 61.991.121,11 incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo. In particolare per la quantificazione degli interessi si è ipotizzato di far decorrere gli interessi dal 1° dicembre 2015 ipotizzando il pagamento al 1° gennaio 2022.
Il **comma 11** prevede la copertura degli oneri a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)
Il **comma 1** incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il **comma 2** incrementa di 187 milioni per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374

euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, afferenti le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che pertanto vengono definitivamente acquisite all'erario.

d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Le risorse stanziate sul capitolo 3100 vengono utilizzate per pagare gli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale a favore degli enti e organismi titolari dei predetti conti e quelli da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici rientranti nel sistema di tesoreria unica. Considerato che con il nuovo sistema di remunerazione i tassi di interesse subiscono oscillazioni ridotte tra un anno e l'altro lo stanziamento viene ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro per l'anno 2022.

n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.

Il **comma 4** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

20/10/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
			Capo I Misure urgenti in materia fiscale														
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- ERARIO	e	t					-48,90	48,90			-48,90	48,90		
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- ERARIO	e	ext					-39,10	39,10			-39,10	39,10		
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- ENTI DI PREVIDENZA	e	co					-46,40	46,40			-46,40	46,40		
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- ENTI DI PREVIDENZA	s	c	46,40	-46,40										
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- Altri Enti	e	t					-25,60	25,60			-25,60	25,60		
4			Integrazione del contributo a favore di Agenzie delle entrate - Riscossione da parte di Agenzia Entrate per il triennio 2020-2022	s	c					100,00				100,00			
5	7-12		Maggioe entrate da riversamento dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzate	e	t		70,00	70,00	70,00		70,00	70,00	70,00		70,00	70,00	70,00
5	7-12		Minori incassi da sanzioni e interessi su importi crediti di imposta attività ricerca e sviluppo riversati all'Erario	e	ext		-35,60	-35,60	-35,60		-35,60	-35,60	-35,60		-35,60	-35,60	-35,60
7			Rifinanziamento fondo per contributi finalizzato all'acquisto di veicoli non inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1041 della legge n. 145/2018	s	k	100,00				100,00				100,00			
			Capo II Misure urgenti in materia di lavoro														
8	1		Modifica art. 26 del D.L. 18/2020 - Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria ed equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i soggetti fragili -Prestazione	s	c	489,70				489,70				489,70			
8	1		Modifica art. 26 del D.L. 18/2020 - Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria ed equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i soggetti fragili -Contribuzione figurativa	s	c	487,00											
8	1		Rimborso forfettario ai datori di lavoro per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS	s	c	188,30				188,30				188,30			
8	1		Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 482 della legge n. 178/2020- Estensione equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria agli eventi collocati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 -Prestazione	s	c	-297,70				-297,70				-297,70			
8	1		Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 482 della legge n. 178/2020- Estensione equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria agli eventi collocati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 -contribuzione figurativa	s	c	-98,30											
9			Concessione del congedo parentale, fino al 31/12/2021, per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2- Prestazione	s	c	18,00				18,00				18,00			
9			Concessione del congedo parentale, fino al 31/12/2021, per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2-Contribuzione figurativa	s	c	11,30											
9	8		Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in congedo straordinario con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio	s	c	7,60				7,60				7,60			

Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
Articolo	**Comma**	**Lettera**	**Descrizione**	**s/e**	**Natura**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
9	8		Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in congedo straordinario con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio- effetti riflessi	e	t/c					3,69				3,69			
10	1		Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - prestazione	s	c		29,80				29,80				29,80		
10	1		Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - contribuzione figurativa	s	c		33,70										
10	2		Prestazione integrativa per proroga CIGS a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo	s	c		212,20				212,20				212,20		
11	1		Ulteriori 13 settimane di assegno ordinario e CIGD di cui agli articoli 19-22 del Dl 18/2020- Prestazione	s	c	408,10				408,10				408,10			
11	1		Ulteriori 13 settimane di assegno ordinario e CIGD di cui agli articoli 19-22 del Dl 18/2020- contribuzione figurativa	s	c	249,80											
11	2		Trattamenti per ulteriori 9 settimane di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia di cui all'articolo 50 bis del Dl 73/2021- Prestazione + ANF	s	c	85,90				85,90				85,90			
11	2		Trattamenti per ulteriori 9 settimane di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia di cui all'articolo 50 bis del Dl 73/2021- Contribuzione figurativa	s	c	54,60											
11	6		Rideterminazione Fondi dei fondi bilaterali- Prestazione	s	c	-273,60				-273,60				-273,60			
11	6		Rideterminazione Fondi dei fondi bilaterali- contribuzione figurativa	s	c	-182,40											
11	9		Incremento limite di spesa di cui all'articolo 50 bis del Dl 73/2021- Trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia di - Prestazione + ANF	s	c	49,00				49,00				49,00			
11	9		Incremento limite di spesa di cui all'articolo 50 bis del Dl 73/2021- Trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia di - Contribuzione figurativa	s	c	31,00											
11	10		Rideterminazione limite di spesa di cui all'articolo 40 bis del Dl 73/2021- Trattamento di integrazione salariale straordinario per i datori di lavoro privati che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs n.148/2015- prestazioni	s	c	-149,00				-149,00				-149,00			
11	10		Rideterminazione limite di spesa di cui all'articolo 40 bis del Dl 73/2021- Trattamento di integrazione salariale straordinario per i datori di lavoro privati che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs n.148/2015- contribuzione figurativa	s	c	-96,00											
11	11		Rideterminazione esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione di cui all'articolo 41 del Dl 73/2021	e	co					369,60	184,80			369,60	184,80		

Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
11	11		Rideterminazione esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione di cui all'articolo 41 del Dl 73/2021	s	c	-369,60	-184,80										
11	11		Rideterminazione esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione di cui all'articolo 41 del Dl 73/2021- effetti fiscali	e	t		-127,50	-11,40	26,70		-127,50	-11,40	26,70		-127,50	-11,40	26,70
11	13		Incremento risorse Reddito di cittadinanza - di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019	s	c	200,00				200,00				200,00			
11	16		Indennità ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa	s	c	1,39				1,39				1,39			
11	17		Riduzione contriburo per il funzionamento del comitato " Previdenza Italia" di cui all'articolo 58 bis, comma 5 del DL 124/2019	s	c	-1,39				-1,39				-1,39			
			Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro														
13	1		Attività Ispettorato Nazionale del lavoro	s	c		10,40	10,40	10,40		10,40	10,40	10,40		10,40	10,40	10,40
13	1		Banca dati Ispettorato Nazionale del lavoro	s	k		1,50				1,50				1,50		
13	2		Assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro	s	c		22,16	44,33	44,33		22,16	44,33	44,33		22,16	44,33	44,33
13	2		Assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro- effetti riflessi	e	t/c						10,75	21,50	21,50		10,75	21,50	21,50
13	2		Spese di funzionamento connesse alle assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro	s	c		9,11	6,46	6,46		9,11	6,46	6,46		9,11	6,46	6,46
13	2		Spese connesse allo svolgimento dei concorsi pubblici	s	c		1,50				1,50				1,50		
13	3-5		Incremento contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per rafforzare l'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro	s	c		0,66	3,76	4,33		0,66	3,76	4,33		0,66	3,76	4,33
13	3-5		Incremento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per rafforzare l'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro- effetti riflessi	e	t/c						0,32	1,82	2,10		0,32	1,82	2,10
			Capo IV Misure finanziarie urgenti														
14	1		Contributo in favore della repubblica di San Marino per garantire continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.a	s	c	2,02	1,61	1,65	1,70	2,02	1,61	1,65	1,70	2,02	1,61	1,65	1,70
14	2		Presidenza italiana del Consiglio d'Europa	s	c	0,20	1,50			0,20	1,50			0,20	1,50		
14	3		Riduzione Tab. A - MAECI	s	c	-2,22	-3,11	-1,84	-1,84	-2,22	-3,11	-1,84	-1,84	-2,22	-3,11	-1,84	-1,84
14	4		Liquidazione Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente	s	c	2,00				2,00				2,00			

Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
14	4		Riduzione Tabella A MAECI	s	c	-2,00				-2,00				-2,00			
15	1-2		Uteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL. 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di personale	s	c	2,60				2,60				2,60			
15	1-2		Uteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL. 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c					1,26				1,26			
15	1-2		Uteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL. 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di funzionamento	s	c	2,43				2,43				2,43			
15	1-2		Uteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL. 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri una tantum	s	c	0,05				0,05				0,05			
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di personale	s	c	0,18				0,18				0,18			
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di personale- effetti riflessi	e	t/c					0,09				0,09			
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di funzionamento	s	c	0,03				0,03				0,03			
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri una tantum	s	c	0,10				0,10				0,10			
15	6		Impiego assetti aeronavali Difesa per la sicurezza marittima per lo svolgimento del G20	s	c	1,66				1,66				1,66			
			Capo V Disposizioni finanziarie e finali														
16	1		Incremento Ferrovie delle Stato contributi in conto impianti - autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n.266/2005	s	k	1.500,00				1.500,00				1.500,00			
16	2		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge n. 296/2006 - Potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto	s	k	20,00				20,00				20,00			
16	6		Somme spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano i con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi per gli anni antecedenti al 2022	s	c	100,00				100,00				100,00			
16	8		Accelarazione della spesa per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e ss del Dlgs n. 66/2010	s	k	340,00				340,00				340,00			
16	9		Contributo ai comuni per sentenze Consiglio di Stato n.05854/2021 e 05854/2021 su riparto Fondo di solidarietà comunale	s	c	62,92				62,92				62,92			
17	1		Incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019	s	c		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	1		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 178/2020- Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico	s	c		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	2		Fondo per interventi urgenti per i danni causati dagli eventi alluvionali verificatesi nel periodo 201-2020 di cui all'articolo 1, comma 700 della legge n. 178/2020	s	k	187,00				187,00				187,00			

Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
17	3	a	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 del Dlgs n. 1 del 2018- Fondo emergenze nazionali	s	k	-187,00				-187,00				-187,00			
17	3	b	Riduzione autirizzazione di spesa di cui all'articol o26 del Dl n. 34/20202- Credito d'imposta del 20% per apporto capitale fino a 2 milioni a favore di PMI e credito d'imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale	s	k	-1.600,00				-1.600,00				-1.600,00			
17	3	c	Utilizzo sanzioni antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai programmi di spesa e che restano acquisite al bilancio dello Stato	e	ext	400,00											
17	3	c	Utilizzo sanzioni antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai programmi di spesa e che restano acquisite al bilancio dello Stato	s	c					-400,00				-400,00			
17	3	d	Utilizzo fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n.196/2009	s	c	-200,00				-200,00				-200,00			
17	3	e	Utilizzo fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n.196/2010	s	k	-550,00				-550,00				-550,00			
17	3	f	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232/2016- Prepensionamento precoci	s	c	-26,00				-26,00				-26,00			
17	3	g	Utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011- Prepensionamento lavoratori usuranti	s	c	-44,00				-44,00				-44,00			
17	3	h	Riduzione autorizzazione di spesa cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del DL n. 30/2021 - Bonus baby sitting e congedo parentale riconosciuto ai lavoratori con figli in DAD - Prestazione	s	c	-44,40				-44,40				-44,40			
17	3	h	Riduzione autorizzazione di spesa cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del DL n. 30/2021 - Bonus baby sitting e congedo parentale riconosciuto ai lavoratori con figli in DAD - Contribuzione figurativa	s	c	-11,50											
17	3	i	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del DL n. 41/2021- REM	s	c	-115,00				-115,00				-115,00			
17	3	l	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge n. 296/2006 - Potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto	s	k		-10,00	-10,00			-10,00	-10,00			-10,00	-10,00	
17	3	m	Riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	s	c	-90,00	-165,00										
17	3	n	Riduzione tabella B Ministero del lavoro	s	k		-1,50				-1,50				-1,50		
17	3	o	Riduzione tabella A Ministero del lavoro	s	c		-25,80	-34,30	-34,30		-25,80	-34,30	-34,30		-25,80	-34,30	-34,30
17	3	p	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004	s	c		-4,20	-1,40			-4,20	-1,40			-4,20	-1,40	
17	3	q	Riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (effetti dal 2025)	s	c												
			TOTALE ENTRATE	e		**400,00**	**-93,10**	**23,00**	**61,10**	**214,64**	**262,77**	**46,32**	**84,70**	**214,64**	**262,77**	**46,32**	**84,70**
			TOTALE SPESE	s		**309,17**	**-116,67**	**19,05**	**31,07**	**-23,13**	**245,83**	**19,05**	**31,07**	**-23,13**	**245,83**	**19,05**	**31,07**

Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
			SALDO			90,83	23,57	3,95	30,03	237,76	16,94	27,27	53,63	237,76	16,94	27,27	53,63

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 252 del 21 ottobre 2021.*

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata l'urgenza di dare attuazione a obblighi internazionali assunti in particolare nei confronti della Repubblica di San Marino, della Santa Sede e del Consiglio d'Europa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Articolo 1.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter *e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sosti-

tuito dal seguente: « 3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021. ».

Articolo 2.

(Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.

Articolo 3.

(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2-*ter,* dopo le parole « rateazione, » sono inserite le seguenti: « rispettivamente, di diciotto e ».

2. I debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 2:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Articolo 4.

(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate – Riscossione per il triennio 2020-2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 326, le parole « 450 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 550 milioni » e le parole « 112 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 212 milioni »;

b) al comma 327, le parole « 112 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 212 milioni ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a decorrere dal 2021, sono destinate:

a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno 2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.

3. L'articolo 141, comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: « Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-*bis* sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. »

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « le spese amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione ».

5. All'articolo 36-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole « nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero » sono soppresse.

6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da « e, fermo restando quanto » fino a « delle società da esse partecipate » sono soppresse.

7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di do-

cumenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente.

9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora di-

venuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.

13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, la lettera *h)* è sostituita dalle seguenti:

« *h)* commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-*ter,* 5, 6, commi 5 e 6, e 6-*sexies* del presente decreto;

h-*bis*) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. »;

b) al comma 16, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, ».

14. All'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole « e dei consulenti del lavoro » sono inserite le seguenti: « , nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali ».

15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutati in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 6.

(Semplificazione della disciplina del patent box*)*

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90

per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.

5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I soggetti di cui al comma 1 che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

9. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti

di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

Articolo 7.

(Rifinanziamento Fondo automotive)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO_2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO_2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 8.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole « Il periodo trascorso » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso »;

b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro *una tantum* per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 482 è abrogato.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 9.

(Congedi parentali)

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

4. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2021.

10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 10.

(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 11.

(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati

necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.

7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

9. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Il limite di spesa di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 106 milioni di euro per l'anno 2021.

11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 216 milioni di euro per l'anno 2021 e a 108 milioni di euro per l'anno 2022.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 6;

b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 10;

c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;

d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è soppresso.

16. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 251-*ter*. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-*bis* che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021. »;

b) al comma 253, le parole « dei commi 251 e 251-*bis* », sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 251, 251-*bis* e 251-*ter* ».

17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-

legge 26 ottobre 2019. n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « servizio sanitario nazionale », sono inserite le seguenti: « e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 »;

b) al comma 1.1. il primo periodo è soppresso.

CAPO III

RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1. le parole « e per indirizzare » sono sostituite dalle seguenti: « e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale »;

1.2. le parole: « negli attuali » sono sostituite dalla seguente: « nei »;

1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedi-

cata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. »;

2) al comma 2:

2.1. le parole « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute »;

2.2. dopo le parole « dal Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale »;

2.3. le parole: « dall'IPSEMA e dall'ISPESL », sono sostituite dalle seguenti: « dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro »;

2.4. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate. »;

4) al comma 4, primo periodo, le parole da « Ministro del lavoro » fino a « pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale » e le parole « da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti i criteri e »;

5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-*bis*. Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183. »;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6. »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole « è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio » sono aggiunte le seguenti: « , dall'Ispettorato nazionale del lavoro »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007. »;

4) al comma 6:

4.1. dopo le parole « L'importo delle somme che l'ASL » sono inserite le seguenti: « e l'Ispettorato nazionale del lavoro »;

4.2. le parole « l'apposito capitolo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro »;

4.3. dopo le parole « svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. », sono inserite le seguenti: « e dall'Ispettorato »;

5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. »;

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14 *(Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).* – 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al mo-

mento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere *d)* ed *e)* sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere *d)* ed *e)*, integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia

nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera *d)*. »;

e) all'articolo 51:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

2) il comma 8-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 8-*bis*. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-*bis*.

8-*ter*. I dati di cui al comma 8-*bis* sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. »;

f) all'articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. »;

g) l'Allegato I è sostituito dall'Allegato I al presente decreto.

2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.

3. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 570 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 660 unità »;

b) alla lettera *b)*, il numero « 6 » è sostituito dal seguente: « 8 »;

c) la lettera *c)* è abrogata;

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* ispettori: 246 »;

e) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: « *f)* appuntati e carabinieri: 229 ».

5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi dell'art. 17.

Capo IV

MISURE FINANZIARIE URGENTI

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a erogare, ad integrazione del contributo di cui all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. L'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di 1.613.431 euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431 euro per l'anno 2024, di 1.769.431 euro per l'anno 2025 e di 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa e in attuazione dello Statuto della predetta organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, è autorizzata la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 euro a

decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente sono posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lett. *a)*. »;

b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a)*, le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime.

3-*ter*. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a)*, non ha luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo.

3-*quater*. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a terzo cappellano militare capo.

3-*quinquies*. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23

dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennità di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base. ».

6. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 15 ottobre 2021 » sono sostituire dalle seguenti « 31 dicembre 2021 »;

b) dopo le parole « 9-*quater* », sono aggiunte le seguenti « 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies* ».

Articolo 15.

(Proroga « Strade sicure » e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo l, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 309.159 per l'anno 2021 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei

Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.659.477.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 16.

(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021.

2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.

3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.

6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 è attribuito alla regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento

e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021.

8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi ivi richiamati.

9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.

10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, è riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 17.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 187 milioni per l'anno 2021 al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera *d)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legisla-

tivo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel-

l'ambito del programma « Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021;

n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*
ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
LAMORGESE, *Ministro dell'interno*
GUERINI, *Ministro della difesa*
BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO I
(articolo 13, comma 1, lett. *g*)

Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

« ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE	**IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA**
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

».

Tabella 1
(articolo 16, comma 10)

Comune	**Contributo**
Altivole	303.777
Asolo	1.513.583
Carbonera	50.854
Casale sul sile	55.943
Castelfranco veneto	2.987.745
Castello di Godeco	478.344
Codogné	361.845
Colle Umberto	161.399
Conegliano	3.883.830
Fonte	220.229
Gaiarine	209.860
Giavera del Montello	406.119
Godega sant'urbano	131.520
Istrana	381.417
Loria	213.673
Mareno di Piave	473.910
Maserada sul Pive	300.611
Monastier di Treviso	126.244
Montebelluna	2.619.341
Nervesa della Battaglia	138.459
Oderzo	1.492.695
Padova	37.978.796
Paese	16.735
Pieve di Soligo	551.775
Ponzano Veneto	237.978
Povegliano	193.822
Quinto di Treviso	273.933
Refronteolo	93.449
Resana	496.489
Riese PIO X	448.475
Roncade	55.028
San Biagio di Callalta	379.092
San Fior	424.739

Comune	**Contributo**
San Vendemiano	729.357
San Zenone degli Ezzelini	322.183
Santa Lucia di Piave	200.869
Sernaglia della Battaglia	106.621
Silea	490.125
Spresiano	491.222
Susegana	568.791
Trevignano	180.282
Valdobbiadene	304.272
Vazzola	424.424
Vedelago	288.498
Villorba	1.155.862
TOTALE	**62.924.215**